SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 258

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 4 novembre 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 74

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 ottobre 2013.

Differimento dei termini per la presentazione delle certificazioni di rendiconto al bilancio 2012 delle amministrazioni provinciali, dei comuni, delle comunità montane, unioni di comuni.

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA FINANZA LOCALE

Visto l'art. 161, comma 2, del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 7 agosto 2013, con cui sono stati approvati i modelli di certificazione relativi al rendiconto al bilancio per l'anno 2012 e stabiliti i termini per la trasmissione da effettuare tramite posta elettronica certificata e firma digitale dei sottoscrittori;

Considerata l'esigenza di differire la scadenza del termine per la presentazione della certificazione stessa, per dare agli enti locali un maggiore lasso di tempo, al fine di provvedere all'adempimento;

Decreta:

Art. 1.

La data prevista al comma 1 dell'articolo 1 ed al comma 2 dell'articolo 3 del decreto ministeriale 29 luglio 2013 richiamato in premessa, relativa alla trasmissione della certificazione al rendiconto al bilancio per l'anno 2012, è differita all'11 novembre 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2013

Il direttore centrale: VERDE

13A08817

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 luglio 2013.

Modifiche ed aggiornamenti alla Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici (CND) di cui al decreto 20 febbraio 2007.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 57, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha istituito la Commissione Unica sui Dispositivi medici quale organo consultivo tecnico del Ministero della salute, con il compito di definire e aggiornare il repertorio dei dispositivi medici e di classificare tutti i prodotti in classi e sottoclassi specifiche con l'indicazione del prezzo di riferimento;

Visto l'art. 1, comma 409, lettera *a)*, della legge 22 dicembre 2005, n. 266, il quale ha stabilito che la classificazione dei dispositivi medici prevista dal citato art. 57 sia approvata con decreto del Ministro della salute, previo accordo con le Regioni e le Province autonome, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto del Ministro della salute 20 febbraio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 2007, recante «Approvazione della Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici (CND)»;

Visto in particolare l'art. 2 del predetto decreto che prevede che almeno una volta all'anno la Commissione Unica sui Dispositivi medici (CUD) provvede a riesaminare la CND ed apporta le modifiche e gli aggiornamenti che si rendono necessari allo scopo di garantire l'adeguatezza per le finalità per le quali essa è stata definita, ferma restando la procedura di cui all'art. 1, comma 409, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il verbale della riunione della Commissione Unica sui Dispositivi medici del 12 aprile 2012, nel corso della quale sono state approvate le modifiche e gli aggiornamenti della CND che si rendono necessari per gli scopi di cui sopra;

Visto l'Accordo sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 24 luglio 2013;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla Classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND), approvata con il decreto del Ministro della salute 20 febbraio 2007, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* n. 63 del 16 marzo 2007, recante «Approvazione della Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici (CND)», sono apportati gli aggiornamenti elencati nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto, relativi ai codici della CND che hanno subito modifiche nella relativa descrizione.

2. Il testo coordinato della CND, come risultante dalle modifiche apportate con il presente decreto, è pubblicato sul sito web del Ministero della salute (www.salute.gov.it), nell'area tematica «Dispositivi Medici».

Art. 2.

1. Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione, entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2013

Il Ministro: LORENZIN

Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Miur, Mibac, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 13, foglio n. 187

ALLEGATO *1*

Categoria	Descrizione categoria	Codice	Descrizione codice
M	DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE	M040404	MEDICAZIONI IN CELLULOSA E/O CELLULOSA MODIFICATA PURA O IN ASSOCIAZIONE
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI	P0704020103	STENT CORONARICI A CESSIONE DI FARMACO (DES) O BIOATTIVI
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI	P0704020203	STENT VASCOLARI PERIFERICI A CESSIONE DI FARMACO (DES) O BIOATTIVI

13A08701

DECRETO 10 ottobre 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio, secondo riconoscimento reciproco, del prodotto fitosanitario «Fungusclear Ultra».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui

di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata dall'Impresa Scotts France SAS, con sede legale in 21 Chemin de la Sauvegarde, Ecully Cedex (Francia), finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario «Fungusclear Ultra» a base della sostanza attiva triticonazolo, come fungicida per piante ornamentali, secondo la procedura del riconoscimento reciproco prevista dall'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che l'Impresa Scotts France s.a.s. ha presentato la documentazione necessaria per il rilascio di detta autorizzazione, già registrata per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in Francia;

Considerato che detto prodotto è comparabile per composizione e pratiche agronomiche ad un altro prodotto fitosanitario della stessa Impresa e autorizzato in Italia tramite la stessa procedura del riconoscimento reciproco prevista dall'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che il suddetto prodotto è stata esaminato e valutato positivamente nell'ambito di un Gruppo di esperti che afferiscono alla Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari e successivamente approvato dalla Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari;

Ritenuto pertanto di poter procedere d'ufficio con l'esame tecnico amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario «Fungusclear Ultra» tenuto conto della valutazione effettuata sul prodotto fitosanitario comparabile già autorizzato;

Vista la domanda con la quale è stata richiesta all'Impresa di inviare la pertinente documentazione necessaria a completare l'*iter* autorizzativo del prodotto;

Vista la nota con la quale l'Impresa Scotts France s.a.s., ha trasmesso la suddetta documentazione richiesta e necessaria al completamento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Fungusclear Ultra»;

Ritenuto pertanto, di autorizzare il prodotto fitosanitario, fino al 31 gennaio 2017, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva riportata nell'allegato del reg. (UE) n. 540/2011;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Scotts France s.a.s., con sede legale in 21 Chemin de la Sauvegarde, Ecully Cedex (Francia) è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario FUNGUSCLEAR ULTRA, a base della sostanza attiva triticonazolo, come fungicida per piante ornamentali, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto fitosanitario «Fungusclear Ultra» è autorizzato secondo la procedura del riconoscimento reciproco, di cui all'art. 40 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, pertanto, il prodotto fitosanitario di riferimento è autorizzato per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro.

L'iscrizione è valida fino al 31 gennaio 2017, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva riportata nell'allegato del reg. (UE) n. 540/2011.

Il prodotto, autorizzato per uso hobbistico (PPO), è confezionato nella taglia da 175-300 ml ed è preparato nello stabilimento dell'Impresa Scotts France SAS - usine du fourneau - Bourth (Francia).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15858.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

FUNGUSCLEAR ULTRA

Fungicida sistemico ad uso domestico per floreali ed ornamentali in vaso o giardino

Concentrato Emulsionabile

Partita n.:*

Composizione :

g 100 di prodotto contengono:
Triticonazolo puro .... 1,05% (= 10 g/l)
Coformulanti q.b. a 100

Scotts France SAS
21 chemin de la Sauvegarde
69136 Ecully Cedex

Frasi di Rischio:
Nocivo per organismi acquatici.
Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Non respirare i vapori; Non gettare i residui nelle fognature; Usare soltanto in luogo ben ventilato; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Officina di Produzione :
Scotts France SAS - usine du fourneau, 27580 Bourth (F)

Prodotto per Piante Ornamentali
Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Contenuto netto: ml 175-300

Prescrizioni supplementari:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
FUNGUSCLEAR ULTRA agisce per via sistemica nella linfa attraverso assorbimento fogliare, bloccando la malattia indipendentemente dalla sua localizzazione. Il prodotto rimane attivo per diverse settimane e resistendo al dilavamento evita eventuali reinfestazioni. L'applicazione preventiva impedisce il manifestarsi della malattia.
FUNGUSCLEAR ULTRA combatte oidio, ruggine e ticchiolatura delle rose, floreali ed ornamentali.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

- Dosi di impiego:

Coltura	Malattia	Dose di impiego per litro di acqua	Numero massimo di trattamenti
Rose	Antracnosi, Oidio, Ruggine	15 ml	5
Gerani, fioriture, crisantemi, petunie	Oidio, Ruggine, Malattie diverse	15 ml	3
Alberi ed arbusti ornamentali	Antracnosi, Oidio, Ruggine	15 ml	3
Conifere	Ruggine, Imbrunimento delle foglie, malattie degli aghi e delle foglie (*Didymascella*)	15 ml	3
Piante ornamentali in vaso (terrazzo / balcone)	Malattie diverse	15 ml	3

- Condizioni di impiego:
  - Tempi di rientro: attendere l'asciugatura completa della zona trattata
  - Non trattare su terreni suscettibili di condurre verso un punto di acqua: ruscello, stagno, polla, pozzo... in particolare se il terreno è in pendenza

- Modalità di applicazione:
1) agitare bene il flacone, misurare la dose e versare nello spruzzatore con un po' d'acqua.
2) Sciacquare il dosatore graduato con acqua e versarne il contenuto nello spruzzatore.
3) Completare il riempimento ed agitare bene per una adeguata miscelazione.
4) Spruzzare uniformemente su tutta la pianta

Sulle piante basse (rose, fioriture) tenere conto delle diverse varietà effettuando una prova preliminare su poche piante prima di trattarle tutte.
Per la Ruggine bianca del crisantemo effettuare solamente trattamenti preventivi.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ....
10 OTT. 2013

13A08700

DECRETO 14 ottobre 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio, secondo riconoscimento reciproco, del prodotto fitosanitario «Maxcel 2 SL».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata dall'Impresa Sumitomo Chemical Agro Europe s.a.s, con sede legale in Parc d'Affaires de Crécy - 2, Rue Claude Chappe - Saint-Didier-Au-Mont-D'Or (Francia), finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario «MaxCel 2 SL» a base della sostanza attiva 6-benziladenina, come fitoregolatore per il diradamento del melo, secondo la procedura del riconoscimento reciproco prevista dall'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che la documentazione presentata dall'impresa Sumitomo Chemical Agro Europe s.a.s per il rilascio di detta autorizzazione, già registrata per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in Francia, è stata esaminata e valutata positivamente nell'ambito di un Gruppo di esperti che afferiscono alla Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari in data 31 maggio 2013;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari in data 12 giugno 2013;

Vista la domanda con la quale è stata richiesta all'Impresa di inviare la pertinente documentazione necessaria a completare l'*iter* autorizzativo del prodotto;

Vista la nota con la quale l'Impresa Sumitomo Chemical Agro Europe s.a.s, ha trasmesso la suddetta documentazione richiesta e necessaria al completamento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «MaxCel 2 SL»;

Ritenuto pertanto, di autorizzare il prodotto fitosanitario, fino al 31 maggio 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva riportata nell'allegato del reg. (UE) n. 540/2011;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Sumitomo Chemical Agro Europe s.a.s, con sede legale in Parc d'Affaires de Crécy - 2, Rue Claude Chappe - Saint-Didier-Au-Mont-D'Or (Francia), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario MAXCEL 2 SL, a base della sostanza attiva 6-benziladenina, come fitoregolatore per il diradamento del melo, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto fitosanitario «MaxCel 2 SL» è autorizzato secondo la procedura del riconoscimento reciproco, di cui all'art. 40 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, pertanto, il prodotto fitosanitario di riferimento è autorizzato per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro.

L'iscrizione è valida fino al 31 maggio 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva riportata nell'allegato del reg. (UE) n. 540/2011;

Il prodotto è confezionato nella taglia da 1, 2, 5, 10, 20 litri ed è preparato nello stabilimento dell'Impresa A-Z Drying Inc. in 1000 Wallace Road, Osage - IA 50461 (USA).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15839.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

MaxCel® 2 SL

Concentrato Solubile

Fitoregolatore per il diradamento del melo a base di 6-Benziladenina

COMPOSIZIONE
6-benziladenina pura g. 1,9 (=20 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

Registrazione Ministero della Salute
n° .... del ....

Partita N°.......

Quantità netta del preparato: **1, 2, 5, 10, 20 L**

SUMITOMO CHEMICAL
Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.
Parc d'Affaires de Crécy - 2, Rue Claude Chappe
69771 Saint-Didier-Au-Mont-D'Or (Francia)
Tel. +33 04 78 64 32 60

distributore:
SUMITOMO CHEMICAL ITALIA Srl
Via Caldera, 21 – 20153 Milano - Tel. 02 452801

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Stabilimento di produzione:
A-Z Drying Inc.
1000 Wallace Road, Osage
IA 50461 - (USA)

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Utilizzare guanti durante le operazioni di miscelamento e caricamento e durante l'applicazione manuale con pompa a spalla. Utilizzare guanti durante le operazioni di miscelamento e caricamento per applicazione da automezzo. I lavoratori devono indossare indumenti protettivi quando si compiono operazioni su piante trattate con il preparato. Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri da corpi idrici superficiali. Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri da vegetazione naturale.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
SINTOMI: irritazione cutanea, degli occhi e dell'apparato respiratorio. TERAPIA: sintomatica. AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
MaxCel® 2 SL contiene 1.9% (p/p) di 6-Benziladenina, un fitoregolatore appartenente al gruppo delle citochinine. Questa sostanza causa diradamento dei frutticini laterali e contemporaneamente aumenta la dimensione dei frutti promuovendo anche un adeguato ritorno a fiore nella stagione successiva all'applicazione.

COLTURE AUTORIZZATE: Melo

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

USO	Dosi	Volume d'acqua	Momento d'applicazione
Per diradamento dei frutticini, per un aumento del diametro e per favore il ritorno a fiore.	Concentrazione della Soluzione: Da: 375 ml di **MaxCel® 2 SL** per hl (pari a 75 ppm di sostanza attiva) A: 750 ml di **MaxCel® 2 SL** per hl (pari a 150 ppm di sostanza attiva)	Applicare le dosi raccomandate in un volume sufficiente di acqua per assicurare una adeguata copertura sia dei frutti che delle foglie senza raggiungere il gocciolamento. Adeguare il volume di soluzione in base alla forma e alla spaziatura degli alberi.	Applicare **MaxCel® 2 SL** quando la media dei frutticini è tra i 10 e 12 mm, e quando la temperatura massima del giorno e dei 2-3 giorni successivi è almeno di 15 °C. Temperature massime di 20-25°C sono ideali per l'uso di **MaxCel® 2 SL**. Per risultati ancora migliori applicare **MaxCel® 2 SL** con condizioni di elevate umidità relative ed in assenza di vento. **Effettuare un solo trattamento per anno.**

Preparazione della miscela: Versare la dose prevista di prodotto nel serbatoio dell'irroratrice parzialmente riempita d'acqua, mettere in funzione l'agitatore e completare il riempimento fino al volume desiderato.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
- Adattare la dose alla varietà, alle condizioni climatiche e ambientali e all'intensità di diradamento che si intende raggiungere. L'impiego delle dosi maggiori è consigliato nelle seguenti condizioni:
  a) in meleti che risultano essere difficili da diradare;
  b) con varietà difficili da diradare;
  c) con temperature basse al momento del trattamento.
- Una pioggia o un'irrigazione sovrachioma entro le 6 ore dal trattamento con **MaxCel® 2 SL** può ridurre l'attività del prodotto.
- **MaxCel® 2 SL** va impiegato con un pH dell'acqua tra 5 e 7; mai superare 8,5.
- Ci si deve aspettare un effetto diradante di maggiore entità se il trattamento viene effettuato a temperature maggiori di 30° C.

COMPATIBILITÀ: Solo le miscele autorizzate possono essere utilizzate. Tutte le associazioni devono comunque essere testate.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Non applicare **MaxCel® 2 SL** su alberi di melo che siano sotto stress idrico o nutrizionale o di qualunque altro tipo. Date le caratteristiche del prodotto, l'applicazione su varietà nuove o di recente introduzione deve essere preceduta da saggi preliminari su piccole superfici.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 90 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

CONSERVARE IN LUOGO FRESCO E ASCIUTTO
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

VALENT BIOSCIENCES CORPORATION

® Marchio registrato Valent Biosciences Corporation, U.S.A.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 14 OTT. 2013

13A08698

DECRETO 14 ottobre 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio, secondo riconoscimento reciproco, del prodotto fitosanitario «Clinic Pronto PPO».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata dall'Impresa Nufarm Italia S.r.l., con sede legale in viale Luigi Majno, 17/A Milano, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario «Clinic Pronto PPO» a base della sostanza attiva glifosate, come diserbante pronto all'uso per piante ornamentali, da appartamento, balconi, giardini e marciapiedi domestici (PPO), secondo la procedura del riconoscimento reciproco prevista dall'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che la documentazione presentata dall'Impresa Nufarm Italia S.r.l. per il rilascio di detta autorizzazione, già registrata per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in Francia, è stata esaminata e valutata positivamente nell'ambito di un Gruppo di esperti che afferiscono alla Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari in data 31 maggio 2013;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari in data 12 giugno 2013;

Vista la domanda con la quale è stata richiesta all'Impresa di inviare la pertinente documentazione necessaria a completare l'*iter* autorizzativo del prodotto;

Vista la nota con la quale l'Impresa Nufarm Italia Srl, ha trasmesso la suddetta documentazione richiesta e necessaria al completamento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Clinic Pronto PPO»;

Ritenuto pertanto, di autorizzare il prodotto fitosanitario, fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva riportata nell'allegato del reg. (UE) n. 540/2011;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Nufarm Italia S.r.l., con sede legale in viale Luigi Majno, 17/A Milano è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario CLINIC PRONTO PPO, a base della sostanza attiva glifosate, come diserbante pronto all'uso per piante ornamentali, da appartamento, balconi, giardini e marciapiedi domestici (PPO), con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto fitosanitario «Clinic Pronto PPO» è autorizzato secondo la procedura del riconoscimento reciproco, di cui all'art. 40 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, pertanto, il prodotto fitosanitario di riferimento è autorizzato per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro.

L'iscrizione è valida fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva riportata nell'allegato del reg. (UE) n. 540/2011;

Il prodotto è confezionato nella taglia da 100-150-200-250-300-500-750 ml e da 1litro ed è preparato nello stabilimento dell'Impresa Nufarm GmbH & Co KG-Linz, Austria e Mastra Industries Sdn. Bhd.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15828.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

CLINIC PRONTO PPO

Diserbante sistemico pronto all'uso per piante ornamentali da appartamento, balconi, giardini e marciapiedi domestici

USO NON PROFESSIONALE

Liquido solubile

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Glifosate acido puro 0,7% (= 7 g/litro)
(equivalente a 0,94% (= 9,45 g/l) di glifosate sale isopropilamminico)
Coformulanti ed acqua q. b. a 100 g

ATTENZIONE:
MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

NUFARM Italia Srl – Viale Luigi Majno 17/A – Milano
Sede amministrativa Via Guelfa, 5 – 40138 Bologna. Tel. 051 0394022

Registrazione del Ministero della Salute n° XXXXX del XX/XX/XXXX

Officine di produzione:
NUFARM GmbH & Co KG – Linz, Austria
MASTRA Industries Sdn. Bhd. – Port Klang, Malesia
Officine di confezionamento:
Althaller Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI)
TORRE Srl Unipersonale – Torrenieri (SI)

Contenuto netto:
ml 100 – 150 – 200 – 250 - 300 – 500 - 750; **litri** 1
Partita n°..........

Prescrizioni supplementari: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta), per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
CLINIC PRONTO PPO è un prodotto con caratteristiche di sicurezza per l'operatore, è indicato per devitalizzare le malerbe in competizione con piante ornamentali da appartamento, balconi, giardini e marciapiedi domestici. Il principio attivo viene assorbito attraverso le parti verdi delle piante e traslocato sino alle radici devitalizzandole. **CLINIC PRONTO PPO** non possiede attività residuale in quanto è rapidamente inattivato e degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente. Sul terreno in cui erano presenti le infestanti devitalizzate è possibile riseminare o trapiantare qualsiasi pianta, attività da prevedere però trascorse 2-3 settimane dall'intervento.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
CLINIC PRONTO PPO si applica tal quale uniformemente **sulle sole parti verdi delle malerbe** da distruggere. Agisce su dicotiledoni (piante a foglia "larga") e graminacee (piante a foglia "stretta"), annuali e perenni (gramigna).

Superficie da trattare	Dosi consigliate per 1 m^2	Numero massimo di trattamenti per anno
Piante infestanti annuali (es: veronica, veccia, avena selvatica, ecc.) in stadio giovanile	**25 ml**	Per applicazioni localizzate: 3 Per applicazioni di bonifica a piena superficie:1
Piante infestanti annuali o perenni (es: cardo selvatico, convolvolo, gramigna) in forte sviluppo, aree del giardino da bonificare da malerbe	**40 ml**	

COMPATIBILITA' CLINIC PRONTO PPO si usa sempre da solo

FITOTOSSICITA' **Evitare che goccioline della nube irrorante giungano a contatto con le foglie, rami non lignificati, germogli del tronco delle piante che si vogliono preservare.**

AVVERTENZE
L'azione del prodotto se applicato su piante infestanti sofferenti per siccità, attacchi di parassiti può risultare incompleta, pertanto se ne sconsiglia l'impiego. Piogge che intercorrono un paio di ore dopo il trattamento riducono l'azione del prodotto.

Precauzioni d'impiego:
Proteggere la pelle (guanti, indumenti protettivi). Lavarsi le mani dopo l'uso. Evitare la contaminazione su colture o piante vicine, trattando in assenza vento. Non applicare nelle ore più calde. Non trattare sotto al fogliame di alberi o arbusti di meno di 3 anni. Non trattare su un terreno vicino a punti d'acqua: torrenti, stagni, mari, laghi, ecc, ed in particolare se il terreno è in pendenza.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente nelle per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del ....14 OTT. 2013

13A08699

DECRETO 14 ottobre 2013.

Modifica del decreto 30 settembre 2013 di adeguamento delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam e imidacloprid, in attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013 della Commissione del 24 maggio 2013.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto dirigenziale 30 settembre 2013 relativo alla modifica delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanze attive clothianidin, thiamethoxam e imidacloprid;

Rilevato che nell'elenco allegato al decreto stesso del 30 settembre 2013 il titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario Afidane 200 SL (reg. 13667) risulta l'impresa Diachem S.P.A;

Visto il decreto 31 luglio 2009 che autorizza l'impresa Agrichem B.V. ad immettere in commercio il prodotto in questione;

Ritenuto di dover modificare il citato decreto del 30 settembre 2013;

Decreta:

Si rettifica l'allegato al decreto 30 settembre 2013 sostituendo la riga:

013667	AFIDANE 200 SL	Diachem S.p.a.

con la riga:

013667	AFIDANE 200 SL	Agrichem B.V.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2013

Il direttore generale: BORRELLO

13A08714

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 settembre 2013.

Agevolazioni in favore di programmi di sviluppo sperimentale finalizzati alla realizzazione di innovazioni di prodotto e/o di processo per il consolidamento e il recupero di competitività delle imprese operanti nei Comuni del distretto-comparto del mobile imbottito.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 14, comma 1, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che ha istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la direttiva 16 gennaio 2001 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, contenente indirizzi per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Vista la direttiva 10 luglio 2008 del Ministro dello sviluppo economico concernente l'adeguamento della direttiva 16 gennaio 2001 alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 settembre 2008, n. 212;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che all'art. 23, comma 2, dispone che il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica assume la denominazione di Fondo per la crescita sostenibile;

Vista la decisione della Commissione europea (C 2007) 6461 del 12 dicembre 2007 con la quale è stato autorizzato l'aiuto di Stato 302/2007 per il sostegno di attività di ricerca, sviluppo e innovazione;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 marzo 2008, n. 87, recante il regolamento di istituzione del regime di aiuto a favore delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, autorizzato dalla Commissione europea con la predetta decisione del 12 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 maggio 2008, n. 117;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° marzo 2012, che ha destinato l'importo di euro 30.000.000,00 a valere sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo inseriti in accordi di programma sottoscritti ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 febbraio 2013 che ha destinato l'importo complessivo di euro 40.000.000,00 agli interventi da realizzare nell'ambito del Programma di reindustrializzazione e di riqualificazione economica e produttiva del territorio murgiano interessato dalla crisi del mobile imbottito, di cui euro 20.000.000,00 a valere sulle risorse liberate del Programma operativo nazionale (PON) «Sviluppo imprenditoriale locale» FESR 2000 - 2006 per il finanziamento degli investimenti produttivi tramite l'utilizzo dello strumento dei contratti di sviluppo ed euro 20.000.000,00 a valere sulle risorse accantonate con il predetto decreto 1° marzo 2012 per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto l'Accordo di programma sottoscritto in data 8 febbraio 2013 tra il Ministero dello sviluppo economico, la regione Puglia, la regione Basilicata e l'«Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia» per la reindustrializzazione e la riqualificazione economica e produttiva del territorio murgiano interessato dalla crisi del mobile imbottito;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 2, del predetto Accordo di programma, che prevede che il Ministero dello sviluppo economico provvede al finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo tramite l'utilizzo degli interventi di cui alla citata legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto il Piano attuativo complessivo dell'intervento pubblico previsto dal predetto Accordo di programma, che individua, tra l'altro, gli interventi di competenza del Ministero dello sviluppo economico.

Visto il decreto 5 luglio 2013 del Direttore generale della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali del Ministero dello sviluppo economico, con il quale è stata assunta la determinazione a contrarre per esperire, ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici, e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 maggio 2012, inerente alla regolamentazione del sistema di effettuazione delle spese in economia di beni e servizi, una procedura di cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio avente ad oggetto l'espletamento degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi alla concessione e all'erogazione delle agevolazioni ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nell'ambito del più volte citato Accordo di programma in data 8 febbraio 2013;

Considerata l'esigenza di avviare le procedure per la concessione delle agevolazioni in favore dei progetti di ricerca e sviluppo in grado di incrementare la competitività delle imprese del territorio murgiano e di accelerare lo sviluppo del sistema industriale e l'utilizzo delle tecnologie e delle tecniche più avanzate;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

b) «Soggetto gestore»: società o ente a cui sono affidati i compiti inerenti agli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande e l'erogazione delle agevolazioni;

c) «Direttiva»: la direttiva 10 luglio 2008 del Ministro dello sviluppo economico concernente l'adeguamento della direttiva 16 gennaio 2001 alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 settembre 2008, n. 212;

d) «Ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi;

e) «Sviluppo sperimentale»: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale

e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

f) «Organismi di ricerca»: i soggetti senza scopo di lucro, quali università o istituti di ricerca, indipendentemente dal loro status giuridico (costituiti secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, *i)* la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie, *ii)* i cui utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento e *iii)* le cui capacità di ricerca ed i cui risultati prodotti non sono accessibili in via preferenziale alle imprese in grado di esercitare un'influenza sugli stessi, ad esempio in qualità di azionisti o membri;

g) «Comuni del distretto-comparto del mobile imbottito»: i comuni di Ferrandina (Matera), Matera, Montescaglioso (Matera), Pisticci (Matera), Altamura (Bari), Cassano delle Murge (Bari), Gioia del Colle (Bari), Gravina in Puglia (Bari), Modugno (Bari), Poggiorsini (Bari), Santeramo in Colle (Bari), Ginosa (Taranto) e Laterza (Taranto), come individuati nell'ambito dell'Accordo di programma sottoscritto in data 8 febbraio 2013 dal Ministero dello sviluppo economico, dalla regione Puglia, dalla regione Basilicata e dall'«Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - Invitalia»;

h) «Imprese del distretto-comparto del mobile imbottito»: le imprese che svolgono come attività economica prevalente l'attività economica di cui alla divisione 16 (Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero — esclusi i mobili — fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio) o alla divisione 31 (Fabbricazione di mobili) della sezione C Attività manifatturiere della classificazione delle attività economiche Ateco 2007 ovvero che producono componenti, lavorati e/o semilavorati per la filiera del mobile imbottito ed abbiano realizzato negli esercizi 2011 e 2012 almeno il 70 per cento del loro fatturato con imprese la cui attività è classificata nei suddetti codici della classificazione Ateco 2007;

i) «Programmi proposti dalle imprese del distretto-comparto del mobile imbottito» i programmi i cui costi sono sostenuti almeno per il 70 per cento dalle Imprese del distretto-comparto del mobile imbottito.

Art. 2.

Ambito operativo e risorse disponibili

1. Il presente decreto disciplina la concessione delle agevolazioni in favore di programmi di sviluppo sperimentale, comprendenti eventualmente anche attività non preponderanti di ricerca industriale, finalizzati alla realizzazione di innovazioni di prodotto e/o di processo in grado di contribuire al consolidamento e al recupero di competitività delle imprese operanti nei Comuni del distretto-comparto del mobile imbottito.

2. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto ammontano a euro 20.000.000,00 a valere sulle risorse accantonate con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° marzo 2012 per il finanziamento di attività di ricerca e sviluppo ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* della direttiva che abbiano, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, un'unità produttiva attiva nei comuni del distretto -comparto del mobile imbottito.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro e con organismi di ricerca, purché la maggioranza di tali soggetti sia in possesso del requisito indicato allo stesso comma 1.

3. Le risorse finanziarie di cui all'art. 2, comma 2, sono prioritariamente attribuite alle Imprese del distretto-comparto del mobile imbottito.

Art. 4.

Programmi e spese ammissibili

1. I programmi ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di sviluppo sperimentale, comprendenti eventualmente anche attività non preponderanti di ricerca industriale, riguardanti innovazioni di prodotto e/o di processo.

2. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni i programmi devono:

a) prevedere spese ammissibili non inferiori a euro 600.000,00 e non superiori a euro 5.000.000,00;

b) prevedere che i costi siano sostenuti integralmente in unità produttive ubicate nei territori dei comuni del distretto-comparto del mobile imbottito; esclusivamente per gli organismi di ricerca, co-proponenti del progetto, le spese potranno essere sostenute in territori diversi da quelli dei comuni del distretto-comparto del mobile imbottito nel limite massimo del 30 per cento del valore complessivo del progetto;

c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre tre mesi dalla data del decreto di concessione. Per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile ovvero la data di inizio attività del personale interno. La predetta data di avvio deve essere espressamente indicata dal soggetto beneficiario, che è tenuto a trasmettere al Soggetto gestore specifica dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, entro trenta giorni dalla data del primo titolo di spesa o dell'inizio attività del personale interno;

d) avere una durata non inferiore a diciotto mesi e non superiore a trentasei mesi. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Ministero può concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a dodici mesi;

e) qualora presentati congiuntamente da più soggetti, essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato. Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto alla articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del programma proposto. In particolare, il contratto deve prevedere:

1) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante; in particolare, ciascun proponente deve sostenere almeno il 10% dei costi complessivi ammissibili del programma;

2) la definizione degli aspetti relativi alla proprietà, all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del programma di sviluppo;

3) l'individuazione del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero;

4) una clausola con la quale le parti, nel caso di recesso ovvero esclusione di uno dei soggetti partecipanti ovvero di risoluzione contrattuale, si impegnano alla completa realizzazione del programma, prevedendo una ripartizione delle attività e dei relativi costi tra gli altri soggetti e ricorrendo, se necessario, a servizi di consulenza.

3. Le agevolazioni sono concesse in relazione alle spese e ai costi di cui all'art. 5, comma 4 della direttiva.

Art. 5.

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dalla disciplina comunitaria richiamata in premessa, nelle seguenti forme:

a) finanziamento agevolato;

b) contributo alla spesa.

2. Il finanziamento agevolato è concesso per un ammontare pari al 50 per cento dei costi riconosciuti ammissibili e prevede una durata massima di otto anni oltre un periodo di preammortamento commisurato alla durata del programma e, comunque, non superiore a quattro anni a decorrere dalla data di emanazione del decreto di concessione. Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20 per cento del tasso di riferimento, vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e pubblicato sul sito Internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html. In ogni caso il tasso agevolato non potrà essere inferiore a 0,5 per cento.

3. Il finanziamento agevolato non è assistito da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

4. Oltre al finanziamento agevolato può essere concesso un contributo alla spesa in misura massima pari al 20 per cento nominale dei costi riconosciuti ammissibili. Tale percentuale può essere maggiorata di 10 punti percentuali per i programmi realizzati da imprese di medie dimensioni e di 20 punti percentuali per i programmi realizzati da imprese di piccole dimensioni e da organismi di ricerca.

5. Per gli organismi di ricerca si applica quanto previsto dall'art. 4, comma 6 della direttiva.

6. Le agevolazioni previste dal presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, individuate come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87 del trattato, concesse per le medesime spese, ivi incluse quelle concesse a titolo «de minimis», secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006.

Art. 6.

Procedura di accesso

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a «graduatoria», secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni e integrazioni.

2. La domanda di agevolazioni deve essere presentata con le modalità di cui ai successivi commi 4 e 5 a partire dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sino al centottantesimo giorno dalla medesima data.

3. Le domande presentate antecedentemente al termine iniziale o successivamente al termine finale di cui al comma 2 non saranno prese in considerazione.

4. Il modulo per la domanda delle agevolazioni e la scheda tecnica, i cui modelli saranno resi disponibili con successiva circolare del Direttore generale della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali unitamente a tutti gli altri schemi utili, devono essere compilati utilizzando esclusivamente, pena l'invalidità della domanda, lo specifico software predisposto dal Ministero, disponibile all'indirizzo che sarà indicato nella medesima circolare, secondo le istruzioni ivi contenute. Al modulo di domanda devono essere allegati, in formato elettronico non modificabile, il Piano di sviluppo del programma, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alle dimensioni dell'impresa, la dichiarazione sostitutiva di atto

notorio attestante la data di costituzione dell'impresa e gli altri elementi utili per l'attribuzione della maggiorazione di cui all'art. 7, comma 5, i bilanci relativi agli ultimi 3 esercizi regolarmente approvati alla data di presentazione della domanda di agevolazioni. Il modulo per la domanda delle agevolazioni e la Scheda tecnica devono essere stampati su carta comune in formato A4, utilizzando la specifica funzione di stampa prevista dal software; le relative pagine devono essere poste nella corretta sequenza e rese solidali apponendo, a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dei soggetti richiedenti. Sull'ultima pagina di ciascun singolo documento deve essere apposta la firma del legale rappresentante della società o di un suo procuratore speciale con le modalità previste dall'art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, allegando fotocopia del documento di identità. La domanda, in bollo e completa degli allegati previsti, deve essere presentata, pena l'invalidità, nei termini di cui al comma 2 e a mezzo raccomandata a/r, al seguente indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, Divisione VIII, via Giorgione n. 2b - 00197 Roma. Quale data di presentazione della domanda si assume la data di spedizione.

5. Nel caso di domanda presentata congiuntamente da più soggetti, alla domanda di agevolazioni sottoscritta dal soggetto capofila, di cui all'art. 4, comma 2, lettera *e)*, punto 3), devono essere allegate le schede tecniche compilate da ciascuno dei soggetti proponenti.

6. I soggetti proponenti sono tenuti a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella scheda tecnica avvenute successivamente alla sua presentazione. Qualora tali variazioni riguardino dati rilevanti ai fini della definizione dei criteri di valutazione di cui all'art. 7, ed intervengano tra la chiusura dei termini di presentazione delle domande e la pubblicazione della graduatoria, la relativa domanda sarà esclusa dalle agevolazioni.

Art. 7.

Criteri per la formazione delle graduatorie

1. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 6, comma 2, procede, tramite l'ausilio del gruppo di esperti di cui al comma 2, alla formazione di due graduatorie di merito dei programmi ammissibili alla successiva attività istruttoria, secondo un ordine decrescente stabilito in relazione al punteggio determinato con riferimento ai criteri di cui al comma 4 e all'eventuale maggiorazione di cui al comma 5. La prima graduatoria è limitata ai programmi proposti dalle imprese del distretto-comparto del mobile imbottito, mentre la seconda graduatoria è relativa a tutti gli altri programmi.

2. Per la valutazione dei programmi ammissibili alla successiva attività istruttoria, il Ministero si avvale di un gruppo di esperti nelle diverse discipline scientifiche, individuati nell'ambito dell'albo degli esperti in innovazione tecnologica istituito con decreto del Ministro delle attività produttive 7 aprile 2006, dotati dei requisiti di professionalità, competenza e imparzialità. Gli esperti provvedono a determinare il punteggio dei programmi con riferimento a ciascuno dei criteri di cui al comma 4 e all'eventuale maggiorazione di cui al comma 5.

3. I programmi sono inseriti nella rispettiva graduatoria solo qualora ottengano un punteggio relativo a ciascuno dei criteri di cui al comma 4 pari almeno a 10 punti e un punteggio complessivo, relativo esclusivamente a tali criteri senza considerare la maggiorazione di cui al comma 5, pari almeno a 40 punti.

4. Le domande di agevolazioni sono valutate sulla base dei seguenti criteri:

a) caratteristiche del soggetto proponente e fattibilità tecnica del progetto (punteggio massimo 20 punti). Tale criterio è valutato sulla base dei seguenti elementi:

1) capacità di realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo con risorse interne, da valutare sulla base delle competenze e delle esperienze del proponente rispetto al settore/ambito in cui il progetto ricade;

2) qualità delle collaborazioni, con particolare riferimento agli organismi di ricerca coinvolti, sia in qualità di proponenti che in qualità di consulenti;

3) fattibilità tecnica del progetto, con riferimento all'adeguatezza delle risorse strumentali e organizzative e con particolare riguardo alla congruità e pertinenza dei costi e alla tempistica prevista;

b) qualità tecnica del progetto (punteggio massimo 20 punti). Tale criterio è valutato sulla base dei seguenti elementi:

1) rilevanza e originalità dei risultati attesi rispetto allo stato dell'arte nazionale e internazionale;

2) tipologia di innovazione apportata, con una graduazione del punteggio in misura crescente, a secondo che si tratti di notevole miglioramento di processo, notevole miglioramento di prodotto, nuovo processo o nuovo prodotto;

c) impatto del progetto (punteggio massimo 20 punti). Tale criterio è valutato sulla base dei seguenti elementi:

1) interesse industriale all'esecuzione del programma, in relazione all'impatto economico dei risultati attesi;

2) potenzialità di sviluppo del mercato di riferimento e capacità di penetrazione in nuovi mercati.

5. Per i soli programmi che hanno ottenuto un punteggio superiore alle soglie minime di accesso di cui al comma 3, in aggiunta al punteggio ottenuto con riferimento ai criteri di cui al comma 4 può essere attribuita una maggiorazione pari al 10 per cento del punteggio complessivo ottenuto qualora risulti soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) il soggetto proponente, ovvero almeno uno dei soggetti proponenti nel caso di un programma congiunto, sia titolare o detenga in licenza d'uso almeno un brevetto per invenzione che abbia ottenuto l'emanazione da parte dell'Ufficio europeo dei brevetti - EPO del «rapporto di ricerca» con esito non negativo, ovvero un disegno o un modello registrato avente validità in Italia. A tal fine sono considerati solo i brevetti per invenzione la cui domanda di registrazione è stata presentata nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni e i disegni e modelli che sono stati registrati nel medesimo periodo, esclusivamente nel caso in cui tali titoli di proprietà industriale siano attinenti all'ambito tecnologico del programma;

b) per il soggetto proponente, ovvero per la maggioranza dei soggetti proponenti nel caso di programmi congiunti, almeno uno degli ultimi tre bilanci regolarmente chiusi e approvati alla data di presentazione della domanda di agevolazioni evidenzi spese di ricerca e sviluppo almeno pari al 5 per cento del valore della produzione;

c) il soggetto proponente, ovvero almeno uno dei soggetti proponenti nel caso di programmi congiunti, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni sia risultato assegnatario di risorse finanziarie pubbliche per progetti di ricerca e sviluppo ovvero abbia richiesto agevolazioni sulla base di norme comunitarie, statali e regionali per programmi di ricerca e sviluppo valutati positivamente dall'amministrazione competente, indipendentemente dalla loro effettiva agevolazione.

6. Il Ministero procede alla formazione delle graduatorie di merito, secondo l'ordine decrescente del punteggio totale che ciascun programma consegue, ottenuto sommando i punteggi attribuiti per ciascun criterio di valutazione di cui al comma 4 e l'eventuale maggiorazione di cui al comma 5. In caso di parità di punteggio tra più programmi, prevale il programma con il minor costo presentato.

7. Per l'individuazione dei programmi ammissibili alla successiva attività istruttoria, il Ministero procede, a partire dalla prima graduatoria, secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dal singolo programma, fino all'esaurimento, sulla base delle agevolazioni concedibili, delle risorse finanziarie disponibili. I programmi inseriti nella seconda graduatoria sono ammessi alla successiva attività istruttoria, secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dal singolo programma, solo qualora ultimati i programmi ritenuti ammissibili nella prima graduatoria vi siano delle risorse finanziarie disponibili.

8. La comunicazione ai soggetti interessati circa l'esito delle graduatorie avviene con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto del Ministero di approvazione delle graduatorie di cui al comma 1. Successivamente alla predetta pubblicazione, il Ministero provvede a trasmettere, ai fini degli adempimenti istruttori di cui all'art. 6, commi 5 e 6, della Direttiva, le relative domande al soggetto gestore.

Art. 8.

Istruttoria delle domande di agevolazioni e concessione delle agevolazioni

1. Per lo svolgimento degli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, il Ministero si avvale di un soggetto gestore e di un esperto individuato nell'ambito dell'albo degli esperti in innovazione tecnologica.

2. Il soggetto gestore procede, avvalendosi dell'esperto di cui al comma 1, all'istruttoria dei programmi individuati dal Ministero ai sensi dell'art. 7, comma 7, svolgendo le attività dirette, in particolare, a:

a) valutare la validità degli obiettivi intermedi e finali del programma sotto il profilo tecnologico, con particolare riferimento allo sviluppo del settore in cui opera il soggetto richiedente;

b) valutare la pertinenza e la congruità delle spese previste dal progetto di ricerca e sviluppo e determinare il costo complessivo ammissibile;

c) valutare le capacità economico-finanziarie del soggetto proponente, sia con riferimento al piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione del programma, sia con riferimento alle prospettive di rimborso del finanziamento agevolato;

d) determinare le agevolazioni nelle forme e nelle misure previste dal presente decreto e nel rispetto delle intensità massime di aiuto indicate all'art. 5;

e) con riferimento alle imprese di grandi dimensioni, verificare l'effetto di incentivazione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 8 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria) e successive modifiche e integrazioni.

3. Il Ministero, per le domande la cui attività istruttoria si è conclusa con esito positivo, sulla base della documentazione trasmessa dal soggetto gestore, procede entro trenta giorni all'adozione del decreto di concessione contenente il piano degli investimenti con l'indicazione delle spese ammissibili, l'ammontare delle agevolazioni concedibili, gli impegni a carico dell'impresa beneficiaria anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalità di realizzazione del programma, la restituzione delle quote di preammortamento e ammortamento, nonché le condizioni di revoca. Per le domande che non hanno superato positivamente l'attività istruttoria il Ministero comunica i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. Per quanto riguarda le modalità di erogazione, il monitoraggio e i controlli e per quanto altro non disposto dal presente decreto si applicano le modalità e i criteri previsti dalla direttiva.

2. Gli oneri per la gestione dell'intervento agevolativo di cui al presente decreto, comprensivi della remunerazione del gruppo di esperti di cui all'art. 7, comma 2, del soggetto gestore, dell'esperto di cui all'art. 8, comma 1 e delle commissioni per lo svolgimento dell'accertamento finale di spesa sono poste a carico delle risorse di cui all'art. 2, nel limite del 2 per cento delle risorse stesse.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2013

Il Ministro: ZANONATO

Registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 2013
Ufficio di controllo atti MISE, MIPAAF, registro n. 9, foglio n. 290

13A08685

DECRETO 18 ottobre 2013.

Termini e condizioni per un servizio di peak shaving, durante il periodo invernale dell'anno termico 2013-2014.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 8, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico, di seguito: il Ministero) sono stabilite regole per il dispacciamento in condizioni d'emergenza e definiti gli obblighi di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale;

Visto l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che stabilisce che il Ministero provvede alla sicurezza, all'economicità e alla programmazione del sistema nazionale del gas, anche mediante specifici indirizzi con la finalità di salvaguardare la continuità e la sicurezza degli approvvigionamenti e di ridurre la vulnerabilità del sistema nazionale del gas;

Visto l'art. 28, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che stabilisce che il Ministero, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività può adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;

Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, e in particolare l'art. 1, comma 1, che stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico emana atti di indirizzo e adotta gli opportuni provvedimenti al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti per il sistema del gas naturale e dell'energia elettrica, anche in funzione delle misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze delle forniture di uno o più fornitori;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 aprile 2013 che introduce il Piano di emergenza per fronteggiare eventi sfavorevoli per il sistema del gas naturale, adottato ai sensi dell'art. 8 comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, in conformità con le disposizioni dell'art. 10 del Regolamento (UE) n. 994/2010;

Viste le possibili misure adottabili per far fronte allo stato di emergenza del sistema del gas naturale, definite nel Piano di emergenza per il sistema gas;

Considerato il previsto sottoutilizzo, allo stato attuale, del terminale di rigassificazione di Panigaglia e del terminale di rigassificazione al largo della costa nord-adriatica, nonché di quello recentemente installato al largo della costa toscana, attualmente in fase di messa a punto, e che tale sottoutilizzo può rendere possibile l'uso di infrastrutture di rigassificazione anche per fronteggiare possibili eventi sfavorevoli per il sistema del gas;

Considerato che una misura di peak shaving può essere utilizzata per fare fronte a esigenze di richiesta di punta per il sistema del gas naturale per un limitato periodo di tempo, con funzioni diverse da quelle svolte da altre misure previste dal piano di emergenza quali il ricorso al contenimento dei consumi di gas da parte del settore termoelettrico tramite l'uso di impianti di produzione di energia elettrica alimentabili con combustibili diversi dal gas naturale;

Tenuto conto che, nella riunione dell'8 agosto 2013, il Comitato tecnico per l'emergenza ed il monitoraggio del sistema del gas ha delineato, al fine di far fronte ad una possibile emergenza, l'opportunità di predisporre misure per una contemporanea adozione anche di interventi atti ad aumentare la capacità di punta del sistema del gas naturale italiano in situazioni eccezionali di picco di domanda invernale, come l'utilizzo degli stoccaggi di GNL presenti nei terminali di rigassificazione;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 settembre 2013 che integra il Piano di emergenza di cui sopra, segnatamente al paragrafo 4.2.3, per prevedere, al raggiungimento del livello di emergenza e quale misura non di mercato, l'utilizzo di stoccaggio di GNL con funzioni di peak shaving;

Considerati i risultati delle verifiche effettuate dalle società Snam Rete Gas e GNL Italia, ciascuna per gli aspetti di competenza e come comunicate con note del 2 settembre 2013 su richiesta del Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la sicurezza degli approvvigionamenti e le infrastrutture energetiche, a seguito della riunione del Comitato sopra ricordata;

Considerato quanto comunicato dalla società Adriatic LNG sul possibile utilizzo del terminale al largo della costa nord-adriatica per funzioni di peak shaving, in risposta alla nota del Ministero dello sviluppo economico in data 23 settembre 2013 (Prot. 0018654);

Sentito il Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio nella riunione del 4 ottobre 2013 nel corso della quale, sulla base degli scenari prospettati, è stata confermata l'opportunità di predisporre misure di peak shaving mediante l'uso della capacità di stoccaggio da parte di terminali di rigassificazione di GNL e la possibilità di utilizzarli a tal fine, seppure con modalità diverse;

Considerato che l'onere stimato per il sistema gas della misura di cui sopra è atteso significativamente inferiore a quello di altre misure di emergenza di effetto comparabile;

Decreta:

Art. 1.

Termini e condizioni per un servizio di peak shaving, durante il periodo invernale dell'anno termico 2013-2014

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano per il periodo dal 1° novembre 2013 al 31 marzo 2014 dell'anno termico 2013/2014. Il servizio di peak shaving che può essere offerto dai terminali di rigassificazione di GNL operanti in Italia deve avvenire secondo i seguenti criteri:

a) effettuazione di una procedura a evidenza pubblica mediante la quale individuare soggetti disponibili a fornire, in tempo utile per il servizio di peak shaving da effettuare da gennaio a marzo 2014, una o più navi di GNL per la ricezione attraverso finestre di discarica non già contrattualizzate al servizio di terzi e lo stoccaggio prolungato di gas GNL nei serbatoi degli stessi impianti, per la parte non attualmente contrattualizzata al servizio di terzi ovvero non utilizzata dagli stessi, con riconsegna dello stesso gas al Punto di Scambio Virtuale (di seguito *PSV)* a decorrere dal 1° aprile 2014;

b) la partecipazione alla procedura è aperta solamente ai soggetti che dispongano di navi abilitate alla discarica presso gli stessi terminali, che si impegnino a stipulare o siano titolari di contratti di approvvigionamento di GNL validi alla data di fornitura del servizio di peak shaving e che siano abilitati o si impegnino ad ottenere l'abilitazione a operare al PSV entro il 1° dicembre 2013;

c) il servizio è aggiudicato (i) direttamente in base all'offerta economica, al netto degli oneri di rigassificazione, purché l'offerta stessa sia inferiore a un valore stabilito dal Ministero dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas formulata con riferimento ai costi del servizio, e (ii) su conferma del Ministero ed entro un giorno dall'apertura delle offerte, ove l'offerta sia superiore a tale valore ma inferiore a un secondo valore anch'esso stabilito dal medesimo Ministero;

d) la fornitura dell'aggiudicatario di cui al punto *a)* è costituita dalla messa a disposizione obbligatoria di un carico di GNL con eventuale disponibilità in opzione di fornitura di ulteriori carichi con preavvisi di una o più settimane;

e) i soggetti gestori dei terminals che intendono offrire il servizio di peak shaving redigono la procedura di applicazione e la trasmettono al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas; il Ministero, valuta la procedura, e ove ne ricorrano i presupposti, comunica il nulla osta al suo avvio entro due giorni dalla ricezione;

f) soggetti di cui alla lettera *e)* indicano le necessarie modifiche al codice di rigassificazione per rendere possibile il servizio di peak shaving di cui al presente decreto e le trasmettono all'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

g) una volta ricevuta la fornitura attraverso la ricezione, lo scarico e lo stoccaggio prolungato del GNL di cui alla procedura, il servizio di peak shaving è effettuato dai soggetti che siano gestori dei terminali di rigassificazione senza pregiudicare o modificare il programma di riconsegna degli utenti degli stessi terminali;

h) in caso di attuazione del servizio di peak shaving il gas naturale rigassificato è ceduto al responsabile del bilanciamento da parte dei soggetti proprietari del GNL stoccato nei terminali ad un valore di riferimento determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed è successivamente restituito, al PSV ed allo stesso valore, dal responsabile del bilanciamento agli stessi soggetti nel periodo che va dal 1° aprile 2014 al 30 aprile 2014.

Art. 2.

Norme finali

1. Gli oneri del servizio di peak shaving, ivi inclusi tutti gli oneri documentati ed ammessi dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, sostenuti dal responsabile del bilanciamento e dai soggetti gestori del terminale, sono posti a carico del sistema nazionale del gas naturale secondo modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta le delibere per consentire le necessarie modifiche ai relativi codici di rigassificazione e di trasporto.

3. Le procedure di peak shaving prevedono altresì le penali a carico degli aggiudicatari della gara ad evidenza pubblica, di cui al punto 1, lettera *a)* dell'art. 1, per la mancata o ritardata consegna dei carichi di GNL contrattualizzati per la messa a disposizione del servizio di peak shaving.

4. In considerazione del fatto che il terminale installato al largo della costa toscana è attualmente in fase di messa a punto e l'entrata in esercizio commerciale dello stesso è prevista per il mese di dicembre 2013, la possibilità di utilizzo anche di tale infrastruttura per il servizio di peak shaving nel periodo invernale dell'anno termico 2013-2014 e la individuazione delle relative modalità sono rinviate a successive determinazioni del Ministero dello sviluppo economico.

5. Il presente decreto, avente natura provvedimentale, è destinato alle imprese di rigassificazione ed alle imprese che gestiscono la rete nazionale del sistema del gas naturale, alle quali è notificato da parte del Ministero dello sviluppo economico.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

Roma, 18 ottobre 2013

Il Ministro: ZANONATO

13A08697

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ TELEMATICA CAMPUS

DECRETO 14 ottobre 2013.

Modificazioni allo Statuto.

IL PRESIDENTE
DEL COMITATO TECNICO ORDINATORE

Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, università e ricerca del 30 gennaio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2006, che ha istituito l'Università telematica «e-Campus»;

Visto lo Statuto dell'Università telematica e-Campus;

Visto il decreto rettorale del 25 luglio 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 agosto 2011 - serie generale;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il parere del Comitato tecnico ordinatore del 27 giugno 2013;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione della Fondazione e-Campus del 31 luglio 2013;

Considerato il decorso dei termini ai sensi dell'art. 20 della legge n. 241 del 1990 relativamente alla formazione del silenzio assenso sulla comunicazione della modifica statutaria acquisita dal MIUR in data 6 agosto 2013;

Decreta

il seguente Statuto:

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Istituzione e fonti normative

1.1 È istituita la Università telematica non statale e-Campus, di seguito denominata «Università e-Campus», con sede centrale in Novedrate (Como).

1.2 L'Università e-Campus è promossa e sostenuta dalla «Fondazione e-Campus per l'università e la ricerca», di seguito denominata «Fondazione», che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai relativi mezzi necessari per il funzionamento.

1.3 L'Università e-Campus ha personalità giuridica e autonomia funzionale, didattica, scientifica, amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile come assicurato dall'art. 33, ultimo comma, della Costituzione e a norma dell'art. 1, comma 2, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni e integrazioni.

1.4 Sono fonti normative specifiche dell'Università e-Campus:

le disposizioni costituzionali e le disposizioni di legge sull'istruzione superiore riguardanti le università non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale;

il decreto interministeriale 17 aprile 2003 recante criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto 22 ottobre 2004, n. 270;

il presente statuto;

i regolamenti richiamati nello statuto e quelli riguardanti specifiche materie, approvati dal Consiglio di amministrazione dell'Università e-Campus.

Art. 2.

Finalità e attività

2.1 L'Università e-Campus ha lo scopo primario di svolgere attività di ricerca e di diffusione della cultura e attività di formazione mediante l'utilizzo delle metodologie dell'educazione a distanza con particolare riguardo alle applicazioni di e-learning.

2.2 L'Università e-Campus organizza corsi regolari di studio universitario per tutti coloro che scelgono di seguire il suo progetto metodologico e didattico o che per qualsiasi ragione – di lavoro, di residenza, di salute – non possono partecipare in maniera continuativa alle lezioni e alle attività in presenza. Offre anche percorsi formativi flessibili e personalizzabili per la formazione continua, ricorrente e permanente degli adulti.

2.3 L'attività formativa dell'Università e-Campus fa capo a un unico presidio centrale di progettazione didattica, di monitoraggio e di controllo.

Nella sede centrale vengono inoltre organizzati periodi di studio con i docenti, seminari e sessioni di esame.

2.4 L'Università e-Campus cura l'istruzione universitaria a tutti i livelli degli ordinamenti didattici previsti per legge. Opera inoltre nel campo della formazione culturale e professionale, attraverso corsi di perfezionamento, di aggiornamento e di cultura. Cura altresì la formazione del proprio personale, in particolare quella rivolta ai tutor.

2.5 L'Università e-Campus può conferire i seguenti titoli:

Laurea (L);

Laurea magistrale (LM);

Diploma di specializzazione (DS);

Dottorato di ricerca (DR);

Master universitario di primo e secondo livello.

2.6 L'Università e-Campus assicura la libertà di ricerca e di insegnamento garantita dalla Costituzione.

2.7 L'Università e-Campus fornisce il proprio apporto alla ricerca scientifica di base e allo sviluppo della ricerca applicata e dell'innovazione tecnologica e organizzativa.

2.8 Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali l'Università e-Campus intrattiene rapporti con enti pubblici e privati. Può stipulare contratti e convenzioni per attività didattica e di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi. Può promuovere e partecipare a consorzi con altre università e organizzazioni ed enti pubblici e privati.

2.9 Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Università e-Campus procede alla sistematica valutazione delle attività scientifiche, didattiche e amministrative.

Art. 3.

Sistema e-learning dell'Università e-Campus

3.1 L'Università e-Campus dispone di un proprio sistema di e-learning finalizzato alla massimizzazione dell'efficacia e dell'efficienza delle esperienze di apprendimento attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. In tale sistema si realizza una effettiva integrazione di queste tecnologie su tre livelli: didattico, tecnologico e organizzativo.

3.2 L'esigenza di una specifica piattaforma didattica per una università telematica – e perciò di un progetto didattico innovativo da affiancare a quello tradizionale – nasce dalla considerazione che le nuove tecnologie della comunicazione hanno un influsso profondo sui processi cognitivi e motivazionali e quindi anche sui processi di insegnamento e di apprendimento.

3.3 La piattaforma tecnologica – cioè l'ambiente software che nell'Università e-Campus gestisce le interfacce tra docenti, studenti e organizzazione – nasce direttamente dalle esigenze didattiche, che sono quindi presenti già nella fase di progettazione della piattaforma stessa.

La piattaforma e-learning dell'Università e-Campus, nel rispetto delle specifiche internazionali di riferimento, utilizza parti di modelli esistenti, ma è completata, integrata e supportata tecnicamente dal «Centro servizi e-learning» di cui all'art. 24, comma 3.

3.4 La piattaforma organizzativa risponde all'esigenza di definire con chiarezza quali siano le forme dell'e-learning più adatte per le istituzioni universitarie, coniugando tradizione e innovazione, senza allontanarsi in ogni caso dalla qualità.

Gli aspetti organizzativi delle attività didattiche sono descritti nel regolamento didattico di ateneo.

Art. 4.

Commissione didattica permanente

4.1 A sostegno delle continue esigenze di aggiornamento del sistema e-learning, per promuovere un insegnamento di alta qualità e per certificare il materiale didattico erogato e i servizi offerti, il Consiglio di amministrazione dell'Università e-Campus provvede a costituire una Commissione didattica permanente composta da docenti dell'Università e-Campus e da esperti direttamente indicati dal Consiglio stesso o proposti dal Senato accademico.

Art. 5.

Associazione «Amici dell'Università e-Campus»

5.1 L'Università e-Campus istituisce, organizza e promuove l'associazione non a fine di lucro «Amici dell'Università e-Campus».

Tale associazione riunisce, in fase di prima istituzione, personalità del mondo economico, politico, culturale e universitario che intendono valorizzare, con ogni forma e modalità, la nascente Università e-Campus. In seconda istanza, una volta laureati i primi iscritti, la suddetta associazione «Amici dell'Università e-Campus» si propone di mantenere i contatti con gli studenti laureati, organizzarne gli incontri, e promuovere tutte le attività che l'associazione ritenga utili per la valorizzazione dell'ateneo.

In fase di prima costituzione fanno parte di diritto dell'associazione i membri del Senato accademico, delle facoltà e del Consiglio d'amministrazione dell'Università e-Campus.

Art. 6.

Patrimonio e mezzi finanziari

6.1 L'Università e-Campus utilizza per le sue attività istituzionali i beni immobili messi a disposizione dalla Fondazione o da altri che ne hanno la disponibilità per qualsiasi titolo.

6.2 Al mantenimento dell'Università e-Campus sono altresì destinati i proventi delle tasse universitarie e dei contributi a carico degli studenti, i proventi delle attività istituzionali, nonché tutti i beni e i fondi che a essa saranno conferiti a qualunque titolo.

6.3 Allo sviluppo dell'Università e-Campus potranno concorrere soggetti pubblici e privati interessati a sostenere l'impegno dell'ente promotore.

TITOLO II
ORGANI CENTRALI DI GOVERNO

Art. 7.

Organi di governo

7.1 Gli organi di governo dell'Università e-Campus sono:

il Presidente dell'Università e-Campus;

il Consiglio di amministrazione;

il Rettore;

il Senato accademico.

Art. 8.

Presidente dell'Università e-Campus

8.1 Il Presidente dell'Università e-Campus è nominato dal Presidente onorario della Fondazione.

8.2 Il Presidente dell'Università e-Campus è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Università e-Campus. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio stesso.

8.3 Il Presidente dell'Università e-Campus in particolare:

1) promuove la collaborazione con gli enti locali, nazionali, internazionali e con altre istituzioni pubbliche e private al fine di favorire lo sviluppo dell'Università e-Campus;

2) provvede a garantire l'adempimento delle finalità statutarie;

3) ha la rappresentanza legale dell'Università e-Campus.

Art. 9.

Consiglio di amministrazione – Composizione

9.1 Il Consiglio di amministrazione è l'organo di governo amministrativo e di gestione economica e patrimoniale dell'Università e-Campus.

9.2 Esso si compone al massimo di sette persone e precisamente:

1) del Presidente dell'Università e-Campus che ricopre anche le funzioni di Presidente del Consiglio di amministrazione;

2) di due o più persone, fino a un massimo di quattro, nominate dal Consiglio di amministrazione della Fondazione;

3) del Rettore;

4) di un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

9.3 La mancata designazione di un rappresentante del Ministero dell'istruzione, e della ricerca prevista dal punto 4 del precedente comma non inficia la validità di costituzione del Consiglio.

9.4 Tutti i componenti del Consiglio di amministrazione, ad eccezione del Rettore, rimangono in carica un anno e possono essere confermati. Il Rettore rimane in carica per la durata del suo mandato.

9.5 I membri del Consiglio nominati in sostituzione di altri rimangono in carica per il tempo per il quale sarebbero rimasti i loro predecessori.

9.6 Il Consiglio nomina il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee al Consiglio.

9.7 Il Consiglio su proposta del Presidente nomina il Vice Presidente tra le persone di cui al comma 9.2 punto 2, il quale sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 10.

Consiglio di amministrazione – Funzionamento

10.1 Il Consiglio si intende validamente costituito quando il numero dei componenti nominati è almeno pari a quattro.

10.2 Il Consiglio è convocato dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, ogni qualvolta si renda necessario oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

10.3 Per la validità delle riunioni del Consiglio di amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Salvo la diversa maggioranza prevista per le modifiche statutarie, per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente del Consiglio di amministrazione.

Per le delibere riguardanti modifiche statutarie è necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Consiglio di Amministrazione – Competenze

11.1 Il Consiglio di amministrazione ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

11.2 Compete al Consiglio di amministrazione:

1) determinare le strategie generali di sviluppo dell'Università e-Campus e deliberare i relativi programmi;

2) deliberare lo statuto e le relative modifiche. Per le materie relative alla didattica e alla ricerca delibera su proposta del Senato accademico e sentiti i Consigli di facoltà;

3) deliberare l'apertura di sedi decentrate in Italia e all'estero;

4) deliberare il regolamento generale di ateneo;

5) deliberare le direttive e il regolamento per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili dell'Università e-Campus che possono essere affidati a una società di gestione;

6) approvare gli altri regolamenti che il presente statuto non attribuisca a organi diversi;

7) nominare i membri del Nucleo di valutazione interno e approvare il regolamento di funzionamento;

8) nominare i membri della Commissione didattica permanente di cui all'art. 4.

11.3 In particolare spetta al Consiglio di amministrazione:

1) approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo dell'Università e-Campus;

2) nominare il Rettore, su proposta del Presidente onorario della Fondazione;

3) nominare i Presidi di facoltà;

4) nominare un Direttore generale, qualora ritenga utile tale nomina;

5) deliberare l'attivazione o disattivazione delle strutture didattiche (Facoltà e relativi corsi di studio) dopo l'avvenuta approvazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

6) deliberare le modalità di ammissione degli studenti, su proposta dei Consigli di facoltà;

7) deliberare gli organici del personale docente e non docente;

8) deliberare in materia di tasse e contributi a carico degli studenti e di criteri per gli esami;

9) deliberare l'attivazione di eventuali sedi decentrate, anche all'estero, nel rispetto della normativa vigente;

10) eventualmente nominare un Presidente onorario, scegliendolo tra personalità di chiara fama nel mondo ac-

cademico, ovvero sociale, economico o politico; egli dura in carica un anno e può essere confermato.

11.4 Inoltre spetta al Consiglio di amministrazione deliberare:

1) su proposta del Senato accademico, in merito alle chiamate dei professori;

2) su proposta dei Consigli di facoltà, in merito agli insegnamenti da attivare in ciascun anno accademico e agli incarichi e contratti da conferire per lo svolgimento dell'attività didattica a professori e ricercatori di altre università, nonché a persone di alta qualificazione scientifica e professionale;

3) su proposta del Rettore, delibera la costituzione di commissioni e comitati con compiti consultivi, istruttori e gestionali nelle materie di competenza del Rettore;

4) su proposta del Preside di facoltà nomina i Direttori dei corsi di studio;

5) in ordine al trattamento economico del personale docente, alle indennità di carica del Rettore e degli altri docenti con incarichi istituzionali;

6) in ordine al conferimento di borse di studio e di perfezionamento a studenti e laureati e di assegni di ricerca;

7) in ordine all'accettazione di donazioni, eredità e legati;

8) su ogni altra materia di ordinaria e straordinaria amministrazione non attribuita alla competenza di altri organi previsti dal presente statuto.

Art. 12.

Rettore

12.1 Il Rettore è nominato dal Consiglio di amministrazione, tra personalità del mondo accademico ovvero di riconosciuto valore e qualificazione scientifica, organizzativa e didattica.

12.2 Il Rettore dura in carica un anno e può essere confermato.

12.3 Il Rettore:

1) rappresenta l'Università e-Campus nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici;

2) cura l'osservanza delle leggi nelle materie di sua competenza e delle norme concernenti l'ordinamento universitario;

3) vigila sull'espletamento dell'attività didattica e scientifica;

4) fa parte di diritto, per la durata del suo mandato, del Consiglio di amministrazione;

5) convoca e presiede il Senato accademico e ne assicura il coordinamento con il Consiglio di amministrazione;

6) assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione in materia didattica e scientifica;

7) formula proposte e riferisce al Consiglio di amministrazione sull'attività didattica e scientifica dell'Università e-Campus;

8) stabilisce direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche;

9) esercita l'attività disciplinare sul corpo docente e di ricerca per sanzioni non superiori alla censura e sugli studenti;

10) adotta, in caso di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del Senato accademico salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva;

11) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle disposizioni di legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Università e-Campus.

12.4 Il Rettore può conferire a uno o più professori l'incarico di seguire particolari aspetti della gestione dell'Università e-Campus rientranti nelle sue competenze e può proporre al Consiglio di amministrazione il conferimento ad essi della qualifica di pro-Rettore.

12.5 Il Rettore può, in caso di assenza o impedimento, farsi sostituire con delega da un pro-Rettore o da altro professore dell'Università e-Campus nell'espletamento delle funzioni di sua competenza.

12.6 Il Rettore può proporre al Consiglio di amministrazione la costituzione di commissioni e comitati con compiti consultivi, istruttori e gestionali nelle materie di sua competenza.

Art. 13.

Senato accademico

13.1 Il Senato accademico è composto dal Rettore che lo presiede e dai presidi delle facoltà istituite.

L'ordine del giorno delle sedute del Senato accademico è comunicato al Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Università e-Campus.

Alle sedute del Senato accademico partecipa, con voto consultivo, il Direttore generale, se nominato, può, altresì, partecipare il Presidente del Consiglio d'amministrazione o un suo delegato.

In caso di assenza o impedimento del Rettore, il Senato accademico è presieduto dal Preside con maggiore anzianità nella carica.

13.2 In particolare compete al Senato accademico:

1) proporre al Consiglio di amministrazione modifiche allo statuto dell'Università e-Campus in materia didattica e scientifica;

2) deliberare le proposte del regolamento didattico di ateneo e dei regolamenti didattici specifici dei corsi di studio e di altri corsi attivati dall'Università e-Campus, su proposta dei Consigli delle strutture didattiche per quanto di loro competenza, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione;

3) proporre al Consiglio di amministrazione la costituzione, modificazione e disattivazione delle strutture didattiche e di ricerca dell'Università e-Campus;

4) formulare proposte ed esprimere pareri al Consiglio di amministrazione sui programmi di sviluppo dell'Università e-Campus;

5) stabilire gli indirizzi dell'attività di ricerca;

6) proporre al Consiglio di amministrazione le chiamate dei professori di ruolo;

7) esprimere parere sui criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie per il personale docente e dei finanziamenti per la ricerca;

8) adottare il proprio regolamento interno di funzionamento.

TITOLO III
STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

Art. 14.
Facoltà

14.1 Le facoltà hanno autonomia scientifica e didattica nell'ambito del presente statuto. Alle facoltà competono – secondo quanto previsto dal regolamento didattico di ateneo – le decisioni in merito all'organizzazione delle attività didattiche per il conseguimento dei titoli accademici.

14.2 Alle facoltà compete, inoltre, l'organizzazione delle altre attività didattiche previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

14.3 Le facoltà saranno validamente costituite quando risultano inquadrati e afferenti alle stesse non meno di tre professori dei quali almeno un professore ordinario e due professori associati.

Art. 15.
Organi delle facoltà

15.1 Sono organi delle facoltà:

il Consiglio di facoltà;

il Preside di facoltà;

i Consigli dei corsi di studio;

i Direttori dei corsi di studio.

Art. 16.
Consiglio di facoltà

16.1 Il Consiglio di facoltà si compone del Preside che lo presiede e dei professori di ruolo appartenenti alla facoltà stessa.

16.2 Le modalità di funzionamento di ciascun Consiglio di facoltà sono stabilite dal regolamento di facoltà, deliberato dal Consiglio nel rispetto di quanto disposto dal regolamento generale di ateneo.

16.3 Al Consiglio di facoltà spettano le attribuzioni previste dal presente statuto, dal regolamento didattico di ateneo e dalla normativa in materia di istruzione universitaria.

16.4 In particolare, compete al Consiglio di facoltà:

1) proporre al Consiglio di amministrazione:

le modalità di ammissione degli studenti ai corsi;

gli insegnamenti da attivare in ciascun anno accademico e gli incarichi e contratti da conferire, per lo svolgimento dell'attività didattica, a professori e ricercatori di altre università, nonché a persone di alta qualificazione scientifica e professionale;

2) proporre al Senato accademico gli atti relativi alla copertura di posti di ruolo;

3) formulare proposte, per quanto di competenza, al Senato accademico su modifiche al regolamento didattico di ateneo;

1) esprimere pareri al Consiglio di Amministrazione su:

a) le proposte di modifiche statutarie per le materie relative alla didattica;

b) le proposte di costituzione di nuovi centri di ricerca.

Art. 17.
Preside di facoltà

17.1 Il Preside di facoltà è nominato dal Consiglio di amministrazione dura in carica un anno e può essere confermato.

17.2 Il Preside:

1) propone al Consiglio di amministrazione la nomina dei direttori dei corsi di studio afferenti alla facoltà;

2) rappresenta la facoltà, ne promuove e coordina l'attività, sovrintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di facoltà;

3) convoca e presiede il Consiglio di facoltà, predisponendo il relativo ordine del giorno;

4) assicura il regolare svolgimento delle attività didattiche della facoltà;

5) è membro di diritto del Senato accademico;

6) esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di legge, di statuto e di regolamento.

Art. 18.
Consigli dei corsi di studio

18.1 Nelle facoltà che comprendono più corsi di studio sono costituiti i Consigli di corso di studio.

18.2 I Consigli di corso di studio sono disciplinati nel regolamento generale di ateneo per quanto riguarda le modalità di funzionamento e nel regolamento didattico di ateneo per quanto riguarda le competenze.

Art. 19.
Direttori dei corsi di studio

19.1 I direttori dei corsi di studio sono proposti al Consiglio di amministrazione dal Preside di facoltà e durano incarica un anno e possono essere confermati. Le competenze sono definite nel regolamento didattico di ateneo.

Art. 20.
Dipartimenti e istituti

20.1 I Dipartimenti e gli istituti sono strutture organizzative di promozione e coordinamento dell'attività di ricerca e di sostegno all'attività didattica.

20.2 Gli istituti sono costituiti per settori scientifici omogenei con i relativi insegnamenti, anche afferenti a più facoltà.

20.3 I professori e i ricercatori di ruolo, nonché gli altri collaboratori all'attività didattica e di ricerca, afferiscono ciascuno a un solo Dipartimento e a un solo istituto.

20.4 Sono organi del Dipartimento e dell'istituto:

il Direttore;

il Consiglio di Dipartimento e di istituto.

20.5 La costituzione dei Dipartimenti e degli istituti, la definizione delle competenze, della composizione e delle modalità di funzionamento dei rispettivi organi sono disciplinate nel regolamento generale di ateneo.

Art. 21.

Centri di ricerca

21.1 I Centri di ricerca sono strutture istituite per la promozione e lo svolgimento dell'attività di ricerca finalizzata a specifici obiettivi.

21.2 L'Università e-Campus può istituire Centri di ricerca anche in collaborazione con altre istituzioni universitarie e non, attraverso apposite convenzioni con enti pubblici e privati. La loro istituzione è disposta dal Consiglio di amministrazione, anche su proposta del Consiglio di facoltà o del Senato accademico; l'organizzazione dei Centri di ricerca è disciplinata dai rispettivi regolamenti approvati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 22.

Strutture di servizio

22.1 Appartengono alle strutture di servizio:

la Biblioteca;

il Centro servizi e-learning;

le altre strutture individuate e regolamentate dal Consiglio di amministrazione al fine di supportare e integrare le attività per la didattica, la formazione e la ricerca.

22.2 La biblioteca è struttura di servizio a supporto delle attività didattiche e di ricerca. L'organizzazione della biblioteca e i servizi da essa erogati sono disciplinati in apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione.

22.3 Il Centro servizi e-learning è la struttura tecnica responsabile della progettazione e gestione della piattaforma e-learning dell'Università e-Campus. L'organizzazione del Centro e i servizi da esso erogati sono disciplinati in apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione.

TITOLO IV

PROFESSORI, RICERCATORI E TUTOR DIDATTICI

Art. 23.

Attività didattica e di ricerca

23.1 Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dal regolamento didattico di ateneo sono affidati a professori e ricercatori di ruolo e a professori a contratto, nel rispetto di quanto prescritto dalla vigente normativa in materia. I contratti possono riguardare anche moduli di insegnamento corrispondenti ad argomenti specifici nell'ambito dell'insegnamento ufficiale.

23.2 L'attività di ricerca è compito primario di ogni docente dell'Università e-Campus.

23.3 L'Università e-Campus fornisce a ciascun docente gli strumenti necessari allo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca, compatibilmente con le proprie risorse.

Art. 24.

Professori e ricercatori

24.1 I professori e i ricercatori sono nominati dal Consiglio di amministrazione su proposta delle facoltà interessate, sentito il parere del Rettore.

Art. 25.

Docenti a contratto

25.1 I contratti di cui al comma 1 dell'art. 23 possono essere stipulati con docenti di altre università, anche straniere, e con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica anche di cittadinanza straniera.

25.2 I contratti di cui al comma 1 del presente articolo non danno diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università e-Campus che li stipula.

Art. 26.

Tutor didattici

26.1 I tutor didattici sono esperti dei contenuti, formati appositamente alla gestione dei processi cognitivi e motivazionali dell'apprendimento e degli aspetti tecnico-comunicativi della didattica on-line. Il loro ruolo si concretizza principalmente in tre forme:

come guida e consulenza individuale;

come coordinamento delle attività di un gruppo di studenti, cioè di una comunità di apprendimento;

come monitoraggio dell'andamento complessivo del gruppo di studenti.

26.2 Il regolamento didattico di ateneo definisce in modo dettagliato i requisiti richiesti ai tutor didattici, sia formali (titolo di studio posseduto) che sostanziali (livello di competenza tecnica, metodologica e disciplinare), e le modalità del loro contratto di assunzione.

26.3 I tutor didattici non appartengono alla docenza universitaria. Professori di ruolo o a contratto non possono svolgere le funzioni proprie dei tutor didattici.

26.4 I compiti dei tutor didattici sono indicati nella carta dei servizi e chiaramente esemplificati agli studenti del corso prima dell'avvio dello stesso.

26.5 I tutor didattici, sotto la responsabilità dei Consigli delle strutture didattiche, possono essere chiamati a collaborare con i docenti per le attività di orientamento e di tutorato previste dal comma 2 dell'art. 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

26.6 L'Università e-Campus può istituire il servizio di tutorato anche in collaborazione, con altre istituzioni universitarie oppure con ente pubblico o privato purché di comprovata esperienza nel campo della formazione e apprendimento realizzati attraverso l'utilizzo di tutor.

Suddetta forma di collaborazione con altra istituzione universitaria o ente dovrà essere regolata da apposita convenzione che determinerà i criteri, le modalità, i tempi, le condizioni economiche ed eventuali incompatibilità.

Art. 27.

Collegio di disciplina

27.1 Il Collegio di disciplina svolge funzioni istruttorie nell'ambito dei procedimenti disciplinari promossi nei confronti dei professori e ricercatori ed esprime in merito parere conclusivo per ogni fatto che comporta l'irrogazione di una sanzione superiore alla censura.

27.2 Il Collegio è nominato dal Rettore, sentito il Senato accademico, ed è composto da 3 professori ordinari 3 professori associati e 3 ricercatori a tempo indeterminato più rispettivi supplenti tutti in regime di tempo pieno. Un professore ordinario svolge le funzioni di Presidente del Collegio.

27.3 I componenti del Collegio restano in carica per tre anni consecutivi con mandato rinnovabile per una sola volta.

27.4 L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, tra quelle previste dall'art. 87 del T.U. della legge sull'istruzione superiore di cui al R.D. 31 agosto 1933, n 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di disciplina formulando motivata proposta.

27.5 Il Collegio di disciplina si esprime entro trenta giorni dalla proposta con parere vincolante, udito il Rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistiti da un difensore di fiducia. Il parere del Collegio formulato sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare, è trasmesso al Consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio.

27.6 Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di amministrazione provvede ad infliggere la sanzione o a disporre l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.

27.7 Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 5 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al Consiglio di amministrazione. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina ovvero del Consiglio di amministrazione nel caso in cui ne sia impedito il regolare funzionamento per il contestuale svolgimento delle necessarie operazione di formazione dei predetti organi. Il termine è, altresì, sospeso, per non più di due volte e per un periodo non eccedente sessanta giorni per ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti istruttori. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.

TITOLO V
STRUTTURE AMMINISTRATIVE E DI VERIFICA

Art. 28.

Strutture amministrative

28.1 L'organizzazione della struttura amministrativa è determinata dal Consiglio di amministrazione.

28.2 Il direttore generale, ove nominato dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 11 comma 3 punto 3 del presente Statuto:

1) formula proposte al Consiglio di amministrazione ai fini della elaborazione di programmi, di direttive e di progetti di competenza degli organi di governo e cura l'attuazione dei programmi stessi;

2) partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione;

3) opera sulla base di specifiche deleghe conferite dal Consiglio di amministrazione.

28.3 Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, può nominare un direttore amministrativo specificandone compiti e attribuzioni.

Art. 29.

Nucleo di valutazione di ateneo

29.1 Il Nucleo di valutazione di ateneo ha il compito di verificare, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

29.2 Il Nucleo è composto da cinque membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. I componenti sono nominati dal Rettore, su designazione del Consiglio di amministrazione, che individua anche il Presidente. Durano in carica per tre anni.

29.3 Il Nucleo di valutazione di ateneo opera su indicazione degli organi centrali di governo dell'Università e-Campus ai quali riferisce con relazione annuale.

29.4 L'Università e-Campus assicura al Nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 30.

Sistema di valutazione esterno

30.1 L'Università e-Campus può avvalersi di un sistema di valutazione esterno delle attività didattiche e degli interventi di sostegno al diritto allo studio affidato a un centro di ricerca qualificato specializzato nella valutazione degli apprendimenti.

Art. 31.

Collegio dei revisori dei conti

31.1 Il Collegio dei revisori dei conti esercita poteri di controllo predisponendo le relazioni al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo e le variazioni al bilancio di previsione dell'Università e-Campus.

Compie inoltre tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale.

31.2 Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili. Due membri effettivi e un membro supplente sono nominati dal Presidente della Fondazione.

31.3 Il Presidente del Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Presidente della Fondazione tra i componenti effettivi. Il Presidente e i componenti del Collegio dei revisori durano in carica due anni e possono essere confermati.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 32.

Disposizioni applicabili in via transitoria

32.1 In sede di prima applicazione del presente statuto, e per un periodo non superiore a sessanta mesi, le funzioni del Consiglio di amministrazione dell'Università e-Campus sono svolte dal Consiglio di amministrazione della Fondazione.

32.2 Il termine di cui al primo comma può essere prorogato, su proposta del Presidente onorario della Fondazione, per un ulteriore periodo di 48 mesi.

32.3 In sede di prima applicazione del presente statuto e per un periodo non superiore a sessanta mesi le funzioni del Senato accademico e dei Consigli di facoltà vengono demandate a un Comitato tecnico ordinatore composto da almeno quattro professori di prima fascia e due di seconda fascia nominati dal Consiglio di amministrazione della Fondazione.

32.4 Il Presidente del Comitato ordinatore, che per lo stesso periodo massimo di sessanta mesi svolge anche le funzioni di Rettore, viene nominato dal Consiglio di amministrazione della Fondazione tra i professori di prima fascia del Comitato stesso.

32.5 Il Comitato tecnico ordinatore cesserà dalle sue funzioni all'atto di insediamento degli organi previsti dal presente statuto.

32.6 Il termine di cui al terzo comma può essere prorogato con delibera del Consiglio di amministrazione, per un ulteriore periodo non superiore di 48 mesi, nel caso in cui le facoltà di Ateneo non risultano regolarmente costituite alla scadenza del predetto termine.

Art. 33.

Devoluzione del patrimonio

33.1 Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l'Università e-Campus dovesse cessare l'attività o essere privata della personalità giuridica o dell'autonomia, il suo patrimonio sarà devoluto dal Consiglio di amministrazione alla Fondazione.

Art. 34.

Entrata in vigore

34.1 Il presente statuto entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi del decreto interministeriale 17 aprile 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 2003.

Novedrate, 14 ottobre 2013

Il Presidente del Comitato tecnico ordinatore:
BARTOLINI

13A08762

CIRCOLARI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 23 ottobre 2013, n. **35190**.

Avviso pubblico per la selezione e il finanziamento di contratti di sviluppo per la realizzazione di iniziative industriali, con priorità nei settori della logistica e alimentare, nel territorio dei Comuni ricadenti nel distretto del mobile imbottito della Murgia.

Alle imprese interessate

Alla regione Puglia

Alla regione Basilicata

All'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia

A. Finalità

1. Il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Puglia, la Regione Basilicata e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, con il presente avviso promuovono la realizzazione, nell'ambito del territorio dei Comuni ricadenti nel distretto del mobile imbottito della Murgia (di seguito «Distretto»), di uno o più programmi di sviluppo industriale con priorità per quelli realizzati nel settore della logistica e nel settore alimentare.

2. I programmi sono realizzati applicando la normativa relativa ai «Contratti di sviluppo» e precisamente:

decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per il turismo, del 24 settembre 2010, pubblicato nel S.O. alla G.U.R.I. n. 300 del 24 dicembre 2010, di seguito indicato come «DM 24/09/2010»;

decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 maggio 2011 recante gli indirizzi operativi per l'attuazione del DM 24/09/2010, di seguito indicato come «DM 11/05/2011»;

circolare del Ministro dello sviluppo economico n. 21364 del 16 giugno 2011, pubblicata nella G.U.R.I. n. 174 del 28 luglio 2011, di seguito indicata come «Circolare 16/06/2011»;

circolare del Ministro dello sviluppo economico n. 11345 del 29 marzo 2013, pubblicata nella G.U.R.I. n. 85 dell'11 aprile 2013.

3. I programmi di sviluppo industriale debbono essere composti da uno o più progetti di investimento, come individuati nel Titolo II del DM 24/09/2010.

4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso si rinvia alla normativa citata al punto 2.

5. Il presente avviso è emanato in attuazione dell'Accordo di programma per il rilancio industriale delle aree interessate dalla crisi del distretto del mobile imbottito della Murgia, sottoscritto in data 8 febbraio 2013 da Ministero dello sviluppo economico, Regione Puglia, Regione Basilicata e Invitalia. L'Accordo è finalizzato alla salvaguardia e al consolidamento delle imprese operanti nel settore del mobile imbottito nel territorio della Murgia, all'attrazione di nuove iniziative imprenditoriali e al sostegno al reimpiego dei lavoratori espulsi dalla filiera produttiva.

B. Localizzazione

1. Per l'accesso ai benefici di cui al presente avviso, i programmi di sviluppo industriale debbono essere localizzati nel territorio dei Comuni ricadenti nel Distretto: Ferrandina, Matera, Montescaglioso e Pisticci (Regione Basilicata); Altamura, Cassano delle Murge, Gioia del Colle, Gravina in Puglia, Modugno, Poggiorsini, Santeramo in Colle, Ginosa e Laterza (Regione Puglia).

C. Caratteristiche delle proposte di investimento e settori di attività ammissibili

1. Il presente avviso è finalizzato a selezionare programmi di sviluppo industriale, costituiti da uno o più progetti di investimento, così come definiti dalla normativa citata al punto A.2. del presente avviso, aventi carattere innovativo e ad alto valore aggiunto, che siano in grado di determinare un ritorno significativo in termini di prospettive di mercato e di addetti e relativi ad attività produttive che interessino l'area del Distretto nel suo complesso o che valorizzino le tipicità dei prodotti dell'area della Murgia in un'ottica di filiera. Le risorse disponibili saranno prioritariamente assegnate ai programmi di sviluppo industriale che prevedano:

a) la creazione di centri intermodali o la qualificazione di quelli già esistenti, l'organizzazione dei servizi di logistica integrata anche finalizzati alla creazione di una rete in grado di garantire il collegamento con le strutture intermodali nazionali ed internazionali;

b) progetti di investimento relativi all'industria alimentare.

2. Per la voce sub *a)* del punto 1 (logistica) sono ammessi i programmi di sviluppo inerenti alle attività riepilogate nell'allegato n. 1 al presente avviso e individuate come ammissibili nel DM 24/09/2010 nell'ambito delle sezioni H ed N della classificazione delle attività economiche ATECO 2007.

3. Per la voce sub *b)* del punto 1 (industria alimentare) sono ammessi i programmi di sviluppo inerenti alle attività economiche ATECO 2007 riepilogate nell'allegato n. 2 al presente avviso, con esclusione delle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli indicate nell'allegato n. 1 al DM 24/09/2010.

4. Non sono ammissibili alle agevolazioni i progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale.

5. L'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del contratto di sviluppo, con esclusione del costo di opere infrastrutturali, se previste, deve essere inferiore a euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni).

D. Risorse finanziarie disponibili

1. L'ammontare complessivo delle risorse per la concessione delle agevolazioni di cui al presente avviso è pari a euro 20.000.000,00, comprensivo degli oneri relativi alla gestione degli interventi, a valere sulle cosiddette risorse liberate del Programma operativo nazionale (PON) "Sviluppo imprenditoriale locale" FESR 2000/2006, secondo quanto indicato all'art. 7, comma 3, lettera *a)*, dell'Accordo di programma per il rilancio industriale delle aree interessate dalla crisi del distretto del mobile imbottito della Murgia.

E. Obblighi dei soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari si impegnano a concludere, entro l'esercizio a regime, il programma occupazionale proposto nell'istanza di accesso alla procedura di negoziazione di cui al presente avviso. Per esercizio a regime si intende il primo esercizio sociale intero immediatamente successivo alla data di entrata a regime; quest'ultima, qualora non intervenuta prima, si intende convenzionalmente raggiunta, ai fini delle verifiche a consuntivo, dodici mesi dopo la data di ultimazione di ciascun progetto di investimento. Nel caso di decremento dell'obiettivo occupazionale nei limiti del 50% di quanto previsto, le agevolazioni sono proporzionalmente revocate. Per decrementi superiori al 50% la revoca è totale.

2. I soggetti beneficiari si impegnano, nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, a procedere, previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali, prioritariamente all'assunzione del personale espulso dalla filiera produttiva del mobile imbottito del bacino del Distretto, così come sarà individuato, per i territori di rispettiva competenza, dalla Regione Puglia e dalla Regione Basilicata.

3. I soggetti beneficiari sono tenuti, pena la revoca dell'agevolazione concessa, all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati presso l'unità operativa oggetto del programma d'investimento per almeno 5 anni, ovvero 3 anni nel caso di PMI, dalla data di ultimazione, fatta salva la possibilità di sostituzione degli investimenti realizzati con altri beni strumentali di valore congruo e aventi analoga finalizzazione produttiva.

F. Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti, di importo non inferiore al 3% della spesa ammissibile, e del finanziamento agevolato, anche combinate tra loro, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato. Per i progetti riguardanti le attività di trasporto elencate nell'allegato n. 1 al presente avviso le intensità massime di aiuto sono quelle previste per le imprese di grande dimensione, indipendentemente dalla dimensione effettiva dell'impresa beneficiaria.

2. Alle singole erogazioni del contributo sarà operata una ritenuta, in aggiunta a quella prevista dalla normativa di riferimento, sino a concorrenza del 3% della spesa ammissibile. Tale ritenuta sarà erogata, a titolo di premialità al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) accertamento, da parte della commissione ministeriale di cui all'art. 13, comma 5, del DM 11/05/2011, del regolare completamento del programma degli investimenti;

b) integrale conseguimento dell'obiettivo occupazionale;

c) assunzione di personale espulso dalla filiera produttiva del mobile imbottito del bacino del Distretto in percentuale non inferiore al 30% dell'incremento occupazionale previsto e comunque in numero non inferiore a 10 addetti.

G. Modalità e termini di presentazione dell'istanza di accesso alla procedura di negoziazione

1. L'istanza di accesso alla procedura di negoziazione di cui al presente avviso è trasmessa a Invitalia, soggetto gestore delle agevolazioni, secondo le modalità indicate all'art. 7 del DM 24/09/2010. Il modello per la presentazione dell'istanza è disponibile sui siti internet del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it) e di Invitalia (www.invitalia.it).

2. Le istanze di accesso alla procedura di negoziazione di cui al presente avviso possono essere presentate a partire dal giorno 1° dicembre 2013 e sino al giorno 31 gennaio 2014.

H. Criteri di valutazione

1. La valutazione delle istanze di accesso alla procedura di negoziazione e delle proposte definitive di Contratto di sviluppo è effettuata secondo quanto disposto dai DM 24/09/2010 e 11/05/2011, nonché dalle Circolari 16/06/2011, n. 21364 e 29/03/2013, n. 11345.

2. Ai fini dell'utilizzo delle risorse dell'Accordo di programma 8 febbraio 2013, sono ammissibili unicamente i programmi di sviluppo industriali dei quali è prevista l'ultimazione e la rendicontazione delle spese realizzate entro il 30 giugno 2016.

3. Al termine della valutazione di ammissibilità di tutte le istanze di accesso presentate, e comunque entro 40 giorni dal 31 gennaio 2014, fatto salvo il maggior tempo necessario per l'espletamento dell'obbligo di comunicazione previsto all'art. 7, comma 1, del D.M. 24/09/2010, sono predisposte, con le modalità descritte nell'allegato n. 4 al presente avviso, le graduatorie di finanziabilità (in base ai criteri indicati nell'allegato n. 3 al presente avviso) e di assegnazione delle risorse disponibili (in base ai criteri di priorità indicati al punto C.1. del presente avviso).

Le agevolazioni sono concesse, nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato e subordinatamente all'esito della fase di negoziazione e di istruttoria delle proposte definitive di Contratto di sviluppo, a favore delle istanze inserite nelle graduatorie, fino all'esaurimento dei fondi disponibili. In caso di parità di punteggio si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

I. Ispezioni e controlli

1. I soggetti beneficiari sono tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal soggetto gestore Invitalia e/o dal Ministero dello sviluppo economico, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni.

Roma, 23 ottobre 2013

Il Ministro: ZANONATO

ALLEGATO *1*

SETTORE DELLA LOGISTICA

Elenco delle attività ammissibili nell'ambito delle sezioni H ed N della classificazione delle attività economiche ATECO 2007:

Sezione H «Trasporto e Magazzinaggio»:

attività di cui alla divisione 52 «Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti»;

attività di cui alla divisione 53 «Servizi postali e attività dei corrieri»;

Sezione N «Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese»:

attività di cui alla classe 82.92 «Attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi».

ALLEGATO *2*

SETTORE DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE

Elenco delle attività ammissibili nell'ambito della sezione C, divisione 10, della classificazione delle attività economiche ATECO 2007:

Codice ATECO 2007	**Descrizione**
10.52.00	Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
10.61.40	Altre lavorazioni di semi e granaglie: esclusivamente l'attività di "Produzione di cereali per la prima colazione"
10.71.10	Produzione di prodotti di panetteria freschi
10.71.20	Produzione di pasticceria fresca
10.72.00	Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
10.73.00	Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
10.82.00	Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
10.83.01	Lavorazione del caffè
10.83.02	Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi
10.84.00	Produzione di condimenti e spezie
10.85.01	Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame
10.85.02	Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips
10.85.03	Produzione di piatti pronti a base di ortaggi
10.85.04	Produzione di pizza confezionata
10.85.05	Produzione di piatti pronti a base di pasta
10.85.09	Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari
10.86.00	Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
11.05.00	Produzione di birra
11.07.00	Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia

ALLEGATO 3

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA FINANZIABILITA' DELLE ISTANZE DI ACCESSO AL CONTRATTO DI SVILUPPO

Il contenuto delle dichiarazioni apportate dai soggetti proponenti/aderenti in relazione ai criteri di valutazione sotto indicati non potrà essere modificato nel corso dello svolgimento della fase di negoziazione ed istruttoria in maniera tale da alterare l'esito della graduatoria. L'eventuale modifica che abbia per conseguenza l'alterazione della graduatoria comporterà il decadimento dalla stessa. Per i programmi di sviluppo industriale costituiti da più progetti di investimento i punteggi sono attribuiti pro-quota ai singoli progetti in ragione della loro incidenza sul valore complessivo dell'investimento previsto dal programma.

CRITERIO	PARAMETRO DI VALUTAZIONE	ATTRIBUZIONE PUNTI	PUNTEGGIO MAX
A) Rispondenza del programma di sviluppo proposto ai criteri di priorità dei Contratti di sviluppo			**60**
A.1 Previsione di recupero e riqualificazione di strutture dismesse o sottoutilizzate	Riutilizzo, recupero o riqualificazione di strutture dismesse/sottoutilizzate	- aumento capacità produttiva di una struttura esistente: 10 punti - riqualificazione di una struttura esistente: 15 punti - recupero e riqualificazione di struttura dismessa da almeno 2 anni: 20 punti	20
A.2 Capacità del programma di sostenere lo sviluppo di reti e collaborazioni tra imprese	Capacità del programma di promuovere filiere produttive ed in generale l'integrazione del tessuto imprenditoriale locale	a) il soggetto proponente/aderente partecipa a consorzio ovvero a contratto di rete, finalizzati al miglioramento della competitività del distretto: 10 punti b) il soggetto proponente/aderente è una società consortile ai sensi dell'art. 2615 ter c.c. finalizzata al miglioramento della competitività del distretto ovvero tutto il partenariato del Contratto di sviluppo aderisce a contratti di rete finalizzati al miglioramento della competitività del distretto, ovvero il partenariato del Contratto di sviluppo è composto da società consortili ai sensi dell'art. 2615 ter c.c. finalizzate al miglioramento della competitività del distretto e tutti i rimanenti soggetti aderiscono a contratti di rete finalizzati al miglioramento della competitività del distretto: 18 punti	18

CRITERIO	PARAMETRO DI VALUTAZIONE	ATTRIBUZIONE PUNTI	PUNTEGGIO MAX
A.3 Capacità del programma di miglioramento dell’impatto sull’ambiente	Il punteggio viene attribuito se il progetto di investimento prevede l’adozione di specifiche misure volte a ridurre l’impatto sull’ambiente	- realizzazione di sistemi di raccolta delle acque meteoriche: 2 punti - recupero e/o riutilizzo dei rifiuti all'interno dei cicli di produzione e/o per la produzione di materie prime secondarie in una logica di filiera: 2 punti - installazione di impianti e macchinari ad elevata efficienza energetica: 3 punti - ottimizzazione delle performance energetiche degli edifici (isolamento termico, impianti di riscaldamento/raffreddamento ad elevata efficienza energetica, sistemi di illuminazione a basso consumo): 2 punti - utilizzo di fonti rinnovabili (pannelli fotovoltaici, collettori solari termici, utilizzo di biomasse): 3 punti	12
A.4 Intensità dell’apporto finanziario dei soggetti proponenti	Valutazione della capacità del soggetto proponente/aderente di far fronte alla copertura finanziaria richiesta per la realizzazione del Programma di investimento	**A.4.1** Indice di copertura autonoma degli investimenti (contributo finanziario/investimenti di progetto*100) • 26%-35%: 2 punti • 36%-50%: 3 punti • 51%-70%: 4 punti Per contributo finanziario si intende l’ammontare complessivo dei capitali apportati dall’impresa ai fini della realizzazione dell’investimento, inclusi i finanziamenti concessi da una o più istituzioni bancarie, privi di qualunque aiuto pubblico	4
	Indice di copertura autonoma degli investimenti	**A.4.2** Indice intensità apporto capitale proprio (capitale proprio/contributo finanziario*100) • 0%-30%: 2 punti • 31%-70%: 4 punti • 71%-100%: 6 punti Per capitale proprio si intendono le risorse finanziarie apportate direttamente dall'impresa (apporto di nuove risorse finanziarie in conto futuri aumenti di capitale o in conto capitale sociale)	6

CRITERIO	PARAMETRO DI VALUTAZIONE	ATTRIBUZIONE PUNTI	PUNTEGGIO MAX
B) Efficienza attuativa			**20**
B.1 Fattibilità amministrativa e velocità della spesa	Valutazione dei tempi necessari per l'apertura del cantiere e, quindi, di impegnabilità e di spendibilità delle relative risorse	Rapporto tra spese ammissibili per impianti, macchinari e attrezzature e totale spese ammissibili superiore al 60%: • tra 61% e 70%: 1 punto • tra 71% e 80%: 2 punti • tra 81% e 90%: 3 punti • superiore a 90%: 4 punti	4
B.2 Solidità economico-patrimoniale dei soggetti partecipanti	Capacità economico finanziaria dell'impresa proponente/aderente sulla base di alcuni indici di bilancio. Se l'impresa proponente/aderente non è dotata di almeno due bilanci approvati alla data di presentazione della domanda, le informazioni suddette dovranno essere fornite dalle eventuali imprese socie dotate di almeno due bilanci approvati alla data di presentazione della domanda, che contribuiranno alla determinazione del punteggio in ragione della loro partecipazione nella compagine	Verifica dei seguenti indici, calcolati come media dei valori desunti dall'ultimo bilancio approvato e da quello immediatamente antecedente: - ROE (reddito netto/patrimonio netto), se >1%: 3 punti - ROI (risultato gestione caratteristica/totale attivo), se >4%: 3 punti - Indice di indipendenza finanziaria (patrimonio netto/totale passivo), se >10%: 3 punti - Indice di copertura delle immobilizzazioni (patrimonio netto + debiti a medio lungo termine/immobilizzazioni), se >0: 3 punti Per ciascun indice, se il valore dell'ultimo bilancio approvato è superiore a quello dell'esercizio precedente, è riconosciuta una maggiorazione pari a 1 punto	16

CRITERIO	PARAMETRO DI VALUTAZIONE	ATTRIBUZIONE PUNTI	PUNTEGGIO MAX
C) Qualità progettuale			**20**
C.1 Innovatività del programma	Introduzione di innovazioni tecnologiche di processo e/o di prodotto	Possesso o acquisizione di brevetto/i (almeno EPO) rilevante ai fini del programma di sviluppo oggetto della proposta: 10 punti	10
C.2 Incremento occupazionale	Numero di unità lavorative (U.L.A.) che si intende assumere in seguito alla realizzazione del programma di sviluppo	Nuova occupazione (in U.L.A.) generata dal/i progetto/i di investimento - da 1 a 10: 0 punti - da 11 a 15: 2 punti - da 16 a 30: 4 punti - da 31 a 45: 6 punti - da 46 a 60: 8 punti - oltre 60: 10 punti	10

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti, il punteggio minimo è pari a 60 punti.

ALLEGATO *4*

MODALITÀ DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Le istanze di accesso al presente avviso, dopo aver superato la fase di verifica dei requisiti formali previsti dalla normativa relativa ai Contratti di sviluppo (DM 24/09/2010, DM 11/05/2011, Circolare 16/06/2011 n. 21364 e Circolare 29/03/2013, n. 11345), sono valutate sulla base dei criteri di finanziabilità di cui all'allegato n. 3, suddivisi nelle tre macro categorie:

A) rispondenza del programma di sviluppo proposto ai criteri di priorità dei Contratti di sviluppo;

B) efficienza attuativa;

C) qualità progettuale.

Sulla base dei punteggi attribuiti sono predisposte due distinte graduatorie:

1) graduatoria delle istanze relative alle attività prioritarie come definite al punto C.1. del presente avviso;

2) graduatoria delle istanze relative ad attività non prioritarie.

Sono ammesse alla fase di negoziazione ed istruttoria prioritariamente le istanze della graduatoria sub 1). In caso di risorse finanziarie residue è attivata la graduatoria sub 2).

13A08724

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo alla istituzione della nuova tipologia di libretti nominativi giudiziari vincolati e alla variazione dei tassi di interesse offerti sui libretti nominativi giudiziari del Risparmio Postale.

Ai sensi dell'art. 9, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, si rende noto che con decorrenza dal 28 ottobre 2013 è istituita la nuova tipologia di libretti nominativi giudiziari vincolati e che con pari decorrenza i tassi di interesse offerti sui libretti di risparmio postale nominativi giudiziari sono stabiliti come segue:

- Tasso di interesse libretti giudiziari non vincolati, pari al 1,25% annuo lordo;

- Tasso di interesse libretti giudiziari vincolati, pari al 2,25% annuo lordo.

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a. sono a disposizione Fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'Emittente, sul Collocatore, sulle caratteristiche specifiche di ogni tipologia di libretto e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.a. www.cassaddpp.it

13A08766

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Assegnazione di contributi ex fondi CIPE di cui al decreto interministeriale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2013.

Si avvisano gli enti ed organismi di prioritario interesse nazionale operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, individuati, disciplinati ed organizzati da disposizioni di legge, che con avviso pubblicato sul sito istituzionale alla pagina www.spettacolodalvivo.beniculturali.it vengono adottati modalità per la presentazione delle istanze e criteri per l'assegnazione di contributi a progetti relativi a spese di investimento da realizzare negli anni 2013-2014.

13A08765

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio della centrale di compressione gas della società Snam Rete Gas S.p.A., in Messina.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, prot. DEC_MIN 0000269 dell'11 ottobre 2013, si è provveduto al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale n. DVA/DEC/2010/0000499 del 6 agosto 2010 rilasciata alla società Snam Rete Gas S.p.A., identificata dal codice fiscale 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara, 7 - 20097 San Donato Milanese (MI), per l'esercizio della centrale di compressione gas ubicata nel Comune di Messina ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione Generale per le Valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

13A08726

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 ottobre 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3674
Yen	134,52
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,727
Corona danese	7,4596
Lira Sterlina	0,84760
Fiorino ungherese	294,31
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7029
Zloty polacco	4,1820
Nuovo leu romeno	4,4370
Corona svedese	8,7626
Franco svizzero	1,2355
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,1335
Kuna croata	7,6165
Rublo russo	43,6458
Lira turca	2,7109
Dollaro australiano	1,4143
Real brasiliano	2,9886
Dollaro canadese	1,4084
Yuan cinese	8,3320
Dollaro di Hong Kong	10,6012
Rupia indonesiana	14817,95
Shekel israeliano	4,8211
Rupia indiana	84,2200
Won sudcoreano	1451,03
Peso messicano	17,7718
Ringgit malese	4,3392
Dollaro neozelandese	1,6166
Peso filippino	59,030
Dollaro di Singapore	1,6968
Baht tailandese	42,612
Rand sudafricano	13,5075

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A08807

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 ottobre 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3752
Yen	133,95
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,817
Corona danese	7,4596
Lira Sterlina	0,85160
Fiorino ungherese	292,24
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7029
Zloty polacco	4,1783
Nuovo leu romeno	4,4319
Corona svedese	8,7756
Franco svizzero	1,2307
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,1360
Kuna croata	7,6141

Rublo russo	43,7066
Lira turca	2,7160
Dollaro australiano	1,4298
Real brasiliano	2,9998
Dollaro canadese	1,4189
Yuan cinese	8,3693
Dollaro di Hong Kong	10,6618
Rupia indonesiana	15081,82
Shekel israeliano	4,8406
Rupia indiana	84,7840
Won sudcoreano	1455,81
Peso messicano	17,7886
Ringgit malese	4,3562
Dollaro neozelandese	1,6436
Peso filippino	59,255
Dollaro di Singapore	1,7051
Baht tailandese	42,865
Rand sudafricano	13,4643

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A08808

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 ottobre 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3805
Yen	134,32
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,773
Corona danese	7,4596
Lira Sterlina	0,85370
Fiorino ungherese	292,79
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7030
Zloty polacco	4,1861
Nuovo leu romeno	4,4485
Corona svedese	8,7626
Franco svizzero	1,2303
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,1210
Kuna croata	7,6245
Rublo russo	43,7548
Lira turca	2,7316
Dollaro australiano	1,4354
Real brasiliano	3,0346
Dollaro canadese	1,4358
Yuan cinese	8,3998
Dollaro di Hong Kong	10,7032
Rupia indonesiana	14961,56
Shekel israeliano	4,8720
Rupia indiana	84,8130
Won sudcoreano	1465,34
Peso messicano	17,9741
Ringgit malese	4,3454
Dollaro neozelandese	1,6503
Peso filippino	59,478
Dollaro di Singapore	1,7074
Baht tailandese	42,986
Rand sudafricano	13,4828

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A08809

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 ottobre 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3777
Yen	134,15
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,750
Corona danese	7,4590
Lira Sterlina	0,85190
Fiorino ungherese	292,82
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7026
Zloty polacco	4,1858
Nuovo leu romeno	4,4511
Corona svedese	8,7351
Franco svizzero	1,2348
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,1370
Kuna croata	7,6265
Rublo russo	43,8000
Lira turca	2,7367
Dollaro australiano	1,4369
Real brasiliano	3,0121
Dollaro canadese	1,4380
Yuan cinese	8,3814
Dollaro di Hong Kong	10,6820
Rupia indonesiana	15175,04
Shekel israeliano	4,8658
Rupia indiana	84,7680
Won sudcoreano	1464,88
Peso messicano	17,8719
Ringgit malese	4,3488
Dollaro neozelandese	1,6601
Peso filippino	59,243
Dollaro di Singapore	1,7035
Baht tailandese	42,842
Rand sudafricano	13,5502

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A08810

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rinnovo dell'abilitazione all'organismo «Sidel Med S.p.a.», in Mercato San Severino, ad effettuare verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

Sidel Med S.p.a. - Via II Demanio 1 - Frazione Piazza del Galdo Mercato San Severino (SA).

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 3 ottobre 2013.

13A08692

Rinnovo dell'abilitazione all'organismo «Tecnica S.r.l.», in Sanremo, ad effettuare verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

Tecnica S.r.l. - Via A. Volta 14 Sanremo (Imperia).

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 18 ottobre 2013.

13A08693

Rinnovo dell'abilitazione all'organismo «Equa S.r.l.», in Fontaneto D'Agogna, ad effettuare verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

Equa S.r.l. - Via Cavaglio 10 - Fontaneto D'Agogna (Novara).

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 3 ottobre 2013.

13A08694

Rinnovo dell'abilitazione all'organismo «Atef S.r.l.», in Bari, ad effettuare verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

Atef S.r.l. - Via Imbriani 26 - Bari.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 3 ottobre 2013.

13A08695

Rinnovo dell'abilitazione all'organismo «Isi S.r.l.», in Canicattì, ad effettuare verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

Isi S.r.l. - Via Torino 3 Canicattì (Bari).

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 18 ottobre 2013.

13A08696

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-258) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.